



COMUNE DI
CAVENAGO DI BRIANZA

Comune di Cavenago di Brianza

Provincia di Monza e della Brianza

***REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE
E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI***

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 56 in data 18.12.2002
Modificato con atto del Consiglio comunale n. 56 in data 21.12.2005
Modificato con atto del Consiglio comunale n. 28 in data 26.07.2018
Modificato con atto del Consiglio comunale n. 19 in data 28.07.2026

Capo I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1.** Oggetto del regolamento
- Art. 2.** Applicazione del regolamento
- Art. 3.** Interpretazione del regolamento
- Art. 4.** Derghe al regolamento
- Art. 5.** Integrazione del regolamento
- Art. 6.** Deposito, diffusione e pubblicazione del regolamento

Capo II

COSTITUZIONE DEGLI ORGANI

- Art. 7.** Seduta di insediamento del Consiglio comunale
- Art. 8.** Elezione del Presidente e nomina del Vicepresidente
- Art. 9.** Deposito e discussione delle linee programmatiche di governo – Verifica periodica
- Art. 10.** Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni

Capo III

GRUPPI CONSILIARI

- Art. 11.** Costituzione dei gruppi consiliari
- Art. 12.** Notizie sulla costituzione dei gruppi consiliari
- Art. 13.** La Conferenza dei Capi-gruppo

Capo IV

COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 14.** Commissioni permanenti
- Art. 15.** Commissioni permanenti in sede redigente
- Art. 16.** Competenze delle Commissioni permanenti

- Art. 17.** Composizione delle Commissioni permanenti
- Art. 18.** Designazione dei Consiglieri componenti le Commissioni permanenti
- Art. 19.** Seduta di insediamento delle Commissioni permanenti
- Art. 20.** Presidenza delle Commissioni permanenti
- Art. 21.** Convocazione delle Commissioni permanenti
- Art. 22.** Lavori delle Commissioni permanenti
- Art. 23.** Segreteria delle Commissioni permanenti
- Art. 24.** Partecipazione alle sedute delle Commissioni permanenti
- Art. 25.** Questioni di competenza
- Art. 26.** Svolgimento della discussione in Commissione
- Art. 27.** Commissioni temporanee e speciali: di controllo, di indagine, di inchiesta e di studio
- Art. 28.** Commissione Affari Istituzionali
- Art. 29.** Commissione Diritti e Pari Opportunità

Capo V

ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI E ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE CONSILIARI

- Art. 30.** Riunioni del Consiglio comunale - Sede
- Art. 31.** Sedute del Consiglio: ordinarie, straordinarie e d'urgenza
- Art. 32.** Gli avvisi di convocazione
- Art. 33.** Sedute pubbliche
- Art. 34.** Sedute segrete
- Art. 35.** Adunanze "aperte"
- Art. 36.** Ordine del giorno del Consiglio comunale
- Art. 37.** Deposito e consultazione degli atti
- Art. 38.** Dovere di partecipazione e assenze dei Consiglieri
- Art. 39.** Proposte di deliberazione
- Art. 40.** Pareri dei Responsabili dei Servizi

Capo VI

SEDUTE DEL CONSIGLIO

- Art. 41.** Funzioni del Presidente del Consiglio
- Art. 42.** Apertura e validità della seduta
- Art. 43.** Numero legale
- Art. 44.** Seconda convocazione
- Art. 45.** Termine dell'adunanza

- Art. 46.** Commemorazioni, comunicazioni, approvazione verbali seduta precedente
- Art. 47.** Designazione e attribuzioni degli scrutatori
- Art. 48.** Accesso nello spazio riservato ai componenti il Consiglio
- Art. 49.** Collegio dei Revisori del Conto
- Art. 50.** Partecipazione del Segretario Generale

Capo VII ESAME E DISCUSSIONE DELLE PROPOSTE

- Art. 51.** Ordine nella trattazione della proposta
- Art. 52.** Questione pregiudiziale e sospensiva
- Art. 53.** Relazione illustrativa
- Art. 54.** Discussione generale – Disciplina degli interventi
- Art. 55.** Presentazione, illustrazione e votazione degli ordini del giorno
- Art. 56.** Chiusura della discussione
- Art. 57.** Mozione d'ordine
- Art. 58.** Fatto personale
- Art. 59.** Presentazione, discussione e votazione sugli emendamenti e sub-emendamenti

Capo VIII VOTAZIONI

- Art. 60.** Dichiarazione di voto
- Art. 61.** Votazioni per parti separate
- Art. 62.** Correzioni formali
- Art. 63.** Sistemi di votazione
- Art. 64.** Riprova della votazione
- Art. 65.** Votazione per scrutinio segreto
- Art. 66.** Divieto di parola durante la votazione – Regolarità delle votazioni – Proclamazione del risultato
- Art. 67.** Validità della votazione

Capo IX DISCIPLINA DELL'AULA

- Art. 68.** Contegno del pubblico che assiste alle sedute
- Art. 69.** Tumulto in aula
- Art. 70.** Comportamento dei componenti il Consiglio

Capo X FUNZIONE ISPETTIVA E DI INDIRIZZO

- Art. 71.** Presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni e questioni di indirizzo
- Art. 72.** Interrogazioni
- Art. 73.** Interrogazioni urgenti
- Art. 74.** Svolgimento delle interrogazioni
- Art. 75.** Interpellanze
- Art. 76.** Svolgimento delle interpellanze
- Art. 77.** Mozioni
- Art. 78.** Svolgimento delle mozioni
- Art. 79.** Emendamenti alle mozioni
- Art. 80.** Ordini del giorno riguardanti mozioni
- Art. 81.** votazione della mozione
- Art. 82.** Richiesta della questione di fiducia da parte del Sindaco – Mozione di sfiducia
- Art. 83.** Iscrizione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni nell'ordine del giorno del Consiglio comunale
- Art. 84.** Svolgimento congiunto di interrogazioni, interpellanze e mozioni
- Art. 85.** Decadenza delle interrogazioni, interpellanze e mozioni
- Art. 86.** Dibattiti a carattere non deliberativo su questioni di indirizzo
- Art. 87.** Attuazione delle mozioni e delle questioni di indirizzo
- Art. 88.** Udienze conoscitive

Capo XI IL VERBALE E LE DELIBERAZIONI

- Art. 89.** Redazione processo verbale
- Art. 90.** Approvazione delle deliberazioni
- Art. 91.** Revoca deliberazioni
- Art. 92.** Diritto di accesso e di informazione

Capo XII **I CONSIGLIERI COMUNALI**

- Art. 93.** Assunzione e durata della carica
- Art. 94.** Diritti e prerogative
- Art. 95.** Diritto di accesso
- Art. 96.** Doveri
- Art. 97.** Decadenza
- Art. 98.** Sospensione dalla carica
- Art. 99.** Dimissioni - Surroga
- Art. 100.** Aspettative e permessi
- Art. 101.** Gettoni di presenza – Indennità di funzione

Capo XIII **DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 102.** Approvazione del regolamento
- Art. 103.** Entrata in vigore
- Art. 104.** Modifiche al regolamento
- Art. 105.** Abrogazione di norme

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello Statuto, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari.
2. In particolare, i lavori del Consiglio comunale, in un'ottica di buon andamento, di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, si informano ai principi di legalità, di prevalenza della sostanza sulla forma, della semplificazione delle attività, dello snellimento delle procedure, privilegiando il ricorso alle moderne tecnologie ed ai mezzi di comunicazione e verbalizzazione degli atti a disposizione dell'ente e, in particolare, a quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale, alla normativa dettata in tema di albo pretorio on line e di trasparenza.

Art. 2

(Applicazione del regolamento)

1. I provvedimenti amministrativi degli Organi comunali non possono contenere disposizioni contrarie alle norme del presente regolamento.

Art. 3

(Interpretazione del regolamento)

1. Il presente regolamento è interpretato secondo i criteri di interpretazione delle norme giuridiche e tenendo conto delle disposizioni dello Statuto.

Art. 4

(Deroghe al regolamento)

1. Il Consiglio comunale all'unanimità può decidere di derogare, di volta in volta, a disposizioni regolamentari, che non incidano sui diritti dei Consiglieri e sui procedimenti di formazione delle deliberazioni, permanendo intatta la normale efficacia delle singole disposizioni derogate, purché la deroga non sia in contrasto con i principi fissati dalla legge e con le norme dello Statuto.

Art. 5

(Integrazione del regolamento)

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento, si avrà riguardo alle disposizioni di legge, dello Statuto ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. Per i casi non disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, provvederà il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio comunale, se eletto, salvo appello, seduta stante, al Consiglio in caso di contestazioni.

Art. 6

(Deposito, diffusione e pubblicazione del regolamento)

1. Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito istituzionale dell'ente nell'apposita sezione.
2. Copia del presente regolamento è depositata nella Sala delle riunioni del Consiglio a disposizione dei suoi componenti.

CAPO II

COSTITUZIONE DEGLI ORGANI

Art. 7

(Seduta di insediamento del Consiglio comunale)

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco neo-eletto entro 10 (dieci) giorni dalla proclamazione degli eletti e tiene la sua prima seduta entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla convocazione.
2. L'avviso di convocazione della seduta di insediamento del Consiglio è comunicato a mezzo di avviso scritto inviato, qualora i mezzi a disposizione dell'ente lo consentano, mediante l'utilizzo di sistemi informatici, telematici od elettronici. Diversamente, la convocazione è effettuata mediante comunicazione al domicilio dell'interessato.
3. La seduta di insediamento del Consiglio comunale è presieduta dal Sindaco, sino all'elezione del Presidente del Consiglio, se eletto.
4. Nella seduta di insediamento il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione degli eletti, a norma del Capo II Titolo III del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dichiara la ineleggibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura di cui all'art. 69 del citato Decreto.
5. Il Consiglio comunale, nella medesima seduta, procede:
 - a) alla presa d'atto di eventuali rinunce alla carica di Consigliere;
 - b) alla convalida della elezione del Sindaco e dei Consiglieri, previe eventuali surrogazioni degli eletti.
6. Il Sindaco, subito dopo la convalida dell'elezione, presta giuramento davanti al Consiglio comunale di osservare lealmente la Costituzione italiana.
7. Il Consiglio comunale, dopo il giuramento del Sindaco, procede:
 - a) alla presa d'atto della comunicazione del Sindaco relativa alla nomina dei componenti la Giunta comunale;
 - b) alla discussione ed approvazione del documento contenente le linee programmatiche di governo presentate dal Sindaco;
 - c) all'esame dell'esercizio della facoltà di eleggere il Presidente del Consiglio comunale.
8. Nella seduta di insediamento si procede fino all'esaurimento degli argomenti indicati nei commi precedenti, rimanendo salva soltanto la possibilità di differire ad una seduta successiva la conclusione del dibattito relativo all'approvazione delle linee programmatiche di governo.

Art. 8

(Elezione del Presidente e nomina del Vicepresidente)

1. Il Sindaco presiede la seduta di insediamento del Consiglio fino alla elezione del Presidente del Consiglio, se eletto.
2. L'elezione del Presidente del Consiglio comunale avviene con le modalità di cui all'art. 25, comma 5, dello Statuto. Ciascun Consigliere può votare per un solo nominativo.
3. Le dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio, indirizzate al Consiglio stesso, sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.
4. Il Presidente nomina il Vicepresidente e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile. Il Presidente e il Vicepresidente costituiscono l'Ufficio di Presidenza.
5. Ai sensi dell'art. 25, comma 6, dello Statuto, la cessazione dalla carica del Presidente, comporta, di conseguenza, la cessazione dalla carica del Vicepresidente.
6. Per l'attività dell'Ufficio di Presidenza, il Presidente e il Vicepresidente si avvalgono del personale del Servizio di Segreteria generale e dei Messi comunali, secondo modalità concordate con il Sindaco e il Segretario Generale.

Art. 9

(Deposito e discussione delle linee programmatiche di governo – Verifica periodica)

1. Le linee programmatiche di governo presentate dal Sindaco sono depositate presso la Segreteria generale almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la prima seduta successiva all'elezione, per la consultazione da parte dei Consiglieri.
2. Sul documento contenente le linee programmatiche di governo il Consiglio comunale, può presentare emendamenti, con le modalità di cui all'art. 32, comma 10, dello Statuto.
3. La mancata approvazione delle linee programmatiche di governo, ovvero l'approvazione, senza l'adesione del Sindaco, di linee difformi da quelle presentate e sottoposte alla discussione, non produce alcun effetto di decadenza e comporta che il Sindaco stesso ripresenti una propria proposta ad un'apposita seduta consiliare. Tale seduta è convocata e deve tenersi entro 15 (quindici) giorni da quella precedente.
4. Entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del conto consuntivo, Il Consiglio comunale partecipa, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 11, dello Statuto, alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche di governo. A tal fine, il Sindaco presenta al Consiglio un documento contenente lo stato di attuazione del programma, depositato presso la segreteria comunale almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la seduta di approvazione del conto consuntivo.
5. L'esame e la discussione del documento presentato dal Sindaco sono svolti nella seduta di approvazione del rendiconto.

Art. 10

(Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni)

1. Entro i termini stabiliti dall'art. 50, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 il Consiglio comunale definisce e approva gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni, nonché provvede alla nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende e Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

CAPO III

GRUPPI CONSILIARI

Art. 11

(Costituzione dei gruppi consiliari)

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista costituiscono un gruppo consiliare. Il gruppo consiliare può essere composto anche da un solo Consigliere, quando questi sia l'unico eletto nella lista.
2. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi consiliari come individuati nel precedente comma, devono far pervenire al Sindaco, ovvero al Presidente del Consiglio, se eletto, nei 5 (cinque) giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, comunicazione scritta contenente la dichiarazione di appartenenza a un gruppo diverso o la costituzione di un nuovo gruppo, purché composto da almeno due membri, ai sensi dell'art. 27, comma 1, dello Statuto.
La richiesta di passaggio da un gruppo a un altro deve essere accettata dal Capogruppo del Gruppo Consiliare cui si chiede di aderire.
3. Entro 10 (dieci) giorni dalla data della seduta di insediamento del Consiglio, i gruppi consiliari comunicano al Sindaco, ovvero al Presidente del Consiglio, se eletto, la propria composizione e il nominativo del proprio Capo-gruppo, con l'indicazione esatta del recapito nel territorio comunale per ogni eventuale comunicazione. Ogni gruppo consiliare si ha per regolarmente costituito dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione.
4. In mancanza della comunicazione di cui al precedente comma 3, o in difetto, trascorsi 15 (quindici) giorni dall'invito a provvedere da parte del Sindaco, ovvero del Presidente del Consiglio, se eletto, sarà considerato Capo-gruppo il Consigliere anziano del gruppo stesso, ossia il componente del gruppo che ha riportato la cifra individuale più alta nella lista alla quale il gruppo si riferisce, secondo l'ordine risultante dal verbale relativo alla proclamazione degli eletti.
5. Ogni gruppo è, altresì, tenuto a dare tempestiva comunicazione al Sindaco, ovvero al Presidente del Consiglio, se eletto, dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capo-gruppo.
6. Ai gruppi consiliari è garantito uno spazio di comunicazione e di pubblicizzazione dell'attività del gruppo (es. bacheca).
7. I Consiglieri, che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica, devono far pervenire la dichiarazione di cui al comma 2 entro i 5 (cinque) giorni successivi alla data di adozione della deliberazione di surroga.
8. I Consiglieri che nel corso della legislatura intendono aderire ad un diverso gruppo, devono darne immediata comunicazione al Sindaco, ovvero al Presidente del Consiglio,

se eletto. La richiesta di passaggio da un gruppo a un altro deve essere accettata dal Capogruppo del Gruppo Consiliare cui si chiede di aderire.

9. Qualora un Consigliere abbandoni il proprio Gruppo Consiliare senza aderire ad altro Gruppo pre-costituito, oppure senza costituire nuovo Gruppo Consiliare ai sensi del comma 2, ovvero a richiesta di adesione viene rifiutato dal Capogruppo di altro Gruppo Consiliare ai sensi del comma 8, tale Consigliere confluisce nel Gruppo Misto.
10. È sempre considerato Capogruppo del Gruppo Misto il Consigliere anziano del Gruppo Misto, ossia il Consigliere che ha riportato la cifra individuale più alta tra i Consiglieri aderenti al Gruppo Misto secondo l'ordine risultante dal verbale relativo alla proclamazione degli eletti.

Art. 12

(Notizie sulla costituzione dei gruppi consiliari)

1. Il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, nella prima seduta utile, comunica all'Assemblea l'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari, la loro composizione e il nominativo del Capo-gruppo.
2. Il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, nella prima seduta utile, comunica, altresì, all'Assemblea ogni successiva variazione.

Art. 13

(La Conferenza dei Capigruppo)

1. La Conferenza dei Capi-gruppo è composta dai Capi dei singoli gruppi ed è convocata e presieduta dal Sindaco o dal Vicesindaco che lo sostituisce, ovvero, dal Presidente del Consiglio comunale o dal Vicepresidente, che lo sostituisce, ogni qualvolta lo ritenga utile e necessario, anche su impulso del Sindaco, della Giunta comunale ovvero a richiesta di uno o più Capigruppo, entro il termine di 5 (cinque) giorni, decorrenti dalla data in cui perviene al protocollo del Comune la richiesta stessa che deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare.
2. La Conferenza dei Capi-gruppo costituisce Commissione consiliare permanente.
3. Ai componenti della Conferenza dei Capi-gruppo spetta, per l'effettiva partecipazione alle riunioni, il gettone di presenza previsto dall'art. 82, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

CAPO IV

COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 14

(Commissioni permanenti)

1. Le Commissioni consiliari permanenti, in conformità ai principi dello Statuto, sono istituite, con funzioni referenti e consultive, per lo studio, l'approfondimento e l'esame delle proposte di deliberazione di competenza del Consiglio comunale e per un più incisivo svolgimento delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

Art. 15

(Commissioni permanenti in sede redigente)

1. Il Consiglio comunale, dietro presentazione di apposita mozione che stabilisca criteri e principi direttivi, può decidere, con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei componenti, di deferire alle competenti Commissioni permanenti la formulazione di una proposta di deliberazione o l'esame di una questione, riservandosi l'approvazione finale con una dichiarazione di voto, per non più di 15 (quindici) minuti ad un componente per gruppo.

Art. 16

(Competenze delle Commissioni permanenti)

1. Le Commissioni consiliari permanenti sono istituite in numero di tre:
 - Commissione Pianificazione Territoriale
 - Commissione Affari Sociali
 - Commissione Programmazione economico-finanziaria
2. Le Commissioni esprimono il proprio parere facoltativo su ogni schema di provvedimento, problema o questione sui quali siano richieste di pronunciarsi, nonché sulle proposte di deliberazione concernenti atti di competenza del Consiglio ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
3. Le Commissioni possono proporre al Sindaco, ovvero al Presidente del Consiglio, se eletto, l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio di proprie questioni che rientrano nella competenza del Consiglio comunale.
4. Le Commissioni non hanno facoltà di esercitare alcun sindacato politico, né di emanare direttive, né di procedere ad imputazioni di responsabilità.
5. Per quanto concerne la proposta di approvazione dei regolamenti comunali, il relativo parere è espresso dalla Commissione competente per materia.

Art. 17

(Composizione delle Commissioni permanenti)

1. Ogni Commissione è composta da un Consigliere per ogni gruppo di minoranza e misto e da un numero di Consiglieri di maggioranza pari alla somma dei membri di minoranza e misto più uno.
2. Al variare del numero o della composizione dei gruppi consiliari costituiti, il Consiglio Comunale procede, ove necessario, all'adeguamento della composizione delle Commissioni permanenti, al fine di garantire il rispetto dei criteri di rappresentanza previsti dal presente articolo. Fino all'adozione della deliberazione di adeguamento, le Commissioni restano validamente costituite e continuano a esercitare le proprie funzioni.
3. Le Commissioni consiliari permanenti esercitano le loro funzioni fino alla convalida del nuovo Consiglio comunale.

Art. 18

(Designazione dei Consiglieri componenti le Commissioni permanenti)

1. Ciascun gruppo consiliare designa i propri rappresentanti in seno ad ogni Commissione. I Capi-gruppo danno immediata comunicazione per iscritto al Sindaco, ovvero al Presidente del Consiglio, se eletto, dei nominativi dei designati.
2. Nel caso di omessa comunicazione e fino a quando la stessa non verrà resa, fa parte, a tutti gli effetti, delle Commissioni il Capo-gruppo di ogni Gruppo consiliare.
3. Uno stesso Consigliere può appartenere a più di una Commissione.
4. Le Commissioni sono costituite, una volta acquisite le designazioni, con deliberazione del Consiglio comunale.
5. Con le modalità previste nei commi precedenti si procede anche per la sostituzione dei Commissari designati.
6. Nel caso di dimissioni dalla carica di Consigliere comunale, il gruppo consiliare comunica al Sindaco, ovvero al Presidente del Consiglio, se eletto, a mezzo del proprio Capo-gruppo, la designazione del Consigliere surrogante nelle Commissioni, entro 7 (sette) giorni dalla data della deliberazione di surroga.
7. Non possono far parte delle Commissioni consiliari permanenti il Sindaco e gli Assessori a cui è attribuita la delega nella materia di competenza della Commissione. Tuttavia, hanno diritto di prendere parte alle sedute delle Commissioni senza diritto di voto e possono chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.
8. La costituzione del Gruppo Misto o la variazione della composizione dei gruppi consiliari non comporta la decadenza automatica delle Commissioni permanenti. Il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, invita i gruppi interessati a comunicare le eventuali nuove designazioni entro sette giorni. Decorso tale termine, il Consiglio comunale provvede all'eventuale adeguamento della composizione delle Commissioni nella prima seduta utile.

Art. 19

(Seduta di insediamento delle Commissioni permanenti)

1. La seduta per l'insediamento delle Commissioni deve tenersi entro 15 (quindici) giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Sindaco o dal Vicesindaco, all'uopo delegato, ovvero, dal Presidente o dal Vice Presidente, all'uopo delegato.
2. La Commissione, nella sua prima seduta, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vicepresidente.
3. L'elezione del Presidente e del Vicepresidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, il Consigliere eletto anziano, ossia il Consigliere eletto che ha riportato la cifra individuale più alta tra i Consiglieri secondo l'ordine risultante dal verbale relativo alla proclamazione degli eletti.
4. Ove la Commissione non proceda alla elezione del Presidente e del Vicepresidente, nei tempi e con le modalità di cui ai commi precedenti, provvede il Consiglio comunale nella prima seduta utile.
5. Copia del verbale della seduta di insediamento della Commissione, contenente il risultato della elezione del Presidente e del Vicepresidente, è trasmessa, a cura del segretario della Commissione, al Sindaco, ovvero al Presidente del Consiglio, se eletto, che provvederà a darne comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 20

(Presidenza delle Commissioni permanenti)

1. Il Presidente convoca la Commissione, formula l'ordine del giorno, presiede le sedute e ne dirige i lavori.
2. Il Vicepresidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere anziano della Commissione, ossia il Consigliere commissario che ha riportato la cifra individuale più alta tra i Consiglieri commissari secondo l'ordine risultante dal verbale relativo alla proclamazione degli eletti.
3. Con mozione motivata, approvata con la maggioranza assoluta dei membri della Commissione, Presidente e/o Vicepresidente possono essere revocati dalle cariche.

Art. 21

(Convocazione delle Commissioni permanenti)

1. La Commissione è convocata dal Presidente, anche su richiesta di 2/3 (due terzi) dei

Commissari.

2. La richiesta di convocazione su iniziativa dei Commissari deve contenere l'indicazione della questione di competenza e la riunione deve tenersi entro 7 (sette) giorni dalla data in cui è pervenuta al Presidente.
3. Della convocazione e dell'ordine del giorno è dato avviso, con conferma di ricevimento, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione; in caso di urgenza è dato avviso, con conferma di ricevimento, almeno 24 ore prima del giorno fissato per la riunione.
4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di un numero di Commissari pari alla metà dei membri della Commissione, arrotondato per eccesso.
5. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente all'inizio della seduta e nel corso di questa prima di ogni votazione.
6. La mancanza del numero legale comporta la sospensione per non più di un'ora della seduta. Alla ripresa, la seduta è valida se è stato ripristinato il numero legale, in caso contrario la seduta è sciolta.
7. Le Commissioni possono decidere soltanto sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta e, all'unanimità dei presenti, discutere argomenti anche non iscritti all'ordine del giorno, senza però deliberare in merito.
8. Le decisioni della Commissione sono assunte con la maggioranza assoluta dei voti dei Commissari presenti.
9. Le votazioni avvengono per alzata di mano.
10. Le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore nelle quali è riunito il Consiglio comunale.
11. La data di convocazione delle riunioni di Commissioni, per le quali è richiesta la presenza di soggetti estranei alla stessa, è concordata dal Presidente della Commissione con gli interessati.
12. Più Commissioni possono riunirsi in seduta congiunta per l'esame di questioni che rientrano nella competenza di ciascuna di esse. La seduta comune è presieduta dal Consigliere anziano che ricopre carica di Presidente tra le commissioni riunite, ossia il Consigliere Presidente che ha riportato la cifra individuale più alta secondo l'ordine risultante dal verbale relativo alla proclamazione degli eletti.
13. Alle sedute delle Commissioni Consiliari, ad eccezione di quelle segrete, è ammessa la partecipazione da remoto a fronte di richiesta scritta e motivata del Consigliere Commissario interessato da far pervenire al Presidente di Commissione entro le 24 ore precedenti l'orario fissato per l'inizio della seduta stessa.

Art. 22

(Lavori delle Commissioni permanenti)

1. Il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, a mezzo dei Funzionari Responsabili dei Settori competenti, assegna alle singole Commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimenti, su cui ritiene debba acquisirsi il parere, dandone formale comunicazione al Presidente della Commissione.
2. Ove lo stesso oggetto investa materia interessante più Commissioni, esso è assegnato alla Commissione con competenza prevalente per l'esame generale ed alle altre Commissioni interessate per l'esame di aspetti particolari.
3. Nell'esercizio delle attività loro attribuite, le Commissioni possono chiedere al Funzionario Responsabile del Settore competente per materia l'esibizione di documenti che hanno concorso alla formazione della proposta o dello schema di provvedimento sottoposto al loro esame.
4. Le Commissioni hanno facoltà di ascoltare, previa comunicazione al Sindaco, i Funzionari Responsabili dei Settori ed hanno come loro supporto operativo gli apparati tecnico-amministrativi degli uffici comunali competenti per materia.
5. Per eccezionali motivi di urgenza e con provvedimento motivato, il Sindaco può richiedere al Presidente del Consiglio di mettere direttamente all'ordine del giorno del Consiglio proposte di deliberazione, senza aver acquisito il preventivo parere della competente Commissione. Il Consiglio ha, comunque, la facoltà di decidere l'invio all'esame della Commissione interessata sull'argomento, fissando i termini per l'espressione del parere.
6. Quando in Commissione sorga un tumulto e riescano vani i richiami del Presidente, questi sospende la seduta per non più di 15 (quindici) minuti. Se il tumulto continua, il Presidente toglie la seduta e riunisce la Commissione entro 5 (cinque) giorni, informando dell'accaduto il Sindaco e il Presidente del Consiglio, se eletto.
7. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, ai lavori delle Commissioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano le sedute del Consiglio comunale.

Art. 23

(Segreteria delle Commissioni permanenti)

1. Il segretario delle Commissioni, qualora non sia possibile lo svolgimento di tale funzione da parte di un componente della commissione medesima, è il Funzionario Responsabile del Settore competente per materia o un Responsabile di Servizio all'uopo delegato, con il compito di redigere i verbali delle riunioni.
2. I verbali delle sedute delle Commissioni sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario verbalizzante.
3. I verbali sono atti interni delle Commissioni. Sono trasmessi in copia, a cura del segretario della Commissione, a chi ne ha richiesto il parere, per la sua acquisizione alla proposta, al Sindaco e al Presidente del Consiglio, se eletto, e ai Consiglieri che ne facciano richiesta.

4. Il segretario della Commissione collabora con il Presidente, nelle forme da questi stabilite, ai fini del raggiungimento degli scopi della Commissione.

Art. 24

(Partecipazione alle sedute delle Commissioni permanenti)

1. Il Sindaco e gli Assessori possono essere invitati a partecipare alle riunioni delle Commissioni.
2. Le Commissioni consiliari permanenti possono procedere, qualora lo ritengano necessario, all'audizione del Segretario Generale, dei Funzionari del Comune e dei dirigenti di Enti e Aziende dipendenti dal Comune.
3. Per l'espletamento di indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame, le Commissioni possono invitare, oltre al Sindaco ed agli Assessori, membri di Associazioni, dirigenti di Enti, Aziende e Istituzioni dipendenti dal Comune, Funzionari comunali e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche.

Art. 25

(Questioni di competenza)

1. Qualsiasi questione di competenza, insorta tra due o più Commissioni, è decisa dal Sindaco, ovvero dal Presidente del Consiglio comunale, se eletto.

Art. 26

(Svolgimento della discussione in Commissione)

1. La discussione su ciascun oggetto è introdotta dal Presidente della Commissione o da un relatore da lui incaricato.
2. La discussione prosegue con gli interventi dei componenti della Commissione, che su ciascun oggetto possono parlare complessivamente per non più di 15 (quindici) minuti.
3. Per fatto personale, per richiami al regolamento, all'ordine del giorno dei lavori e delle votazioni gli interventi non possono superare i 5 (cinque) minuti.

Art. 27

(Commissioni temporanee e speciali: di controllo, di indagine, di inchiesta e di studio)

1. Il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può procedere, a norma dell'art. 28 dello Statuto, alla istituzione di Commissioni consiliari temporanee e speciali, per svolgere particolari funzioni di controllo, di indagine, di inchiesta o di studio sull'attività dell'Amministrazione o su argomenti di rilevante interesse.
2. Per la costituzione e il funzionamento delle Commissioni temporanee e speciali si

applicano, salvo quanto diversamente stabilito, le disposizioni del presente regolamento sulle Commissioni permanenti.

3. In seno alle Commissioni temporanee e speciali deve essere garantita la rappresentanza di tutti i gruppi consiliari, secondo il criterio di cui all'art. 17, comma 1, del presente regolamento.
4. Ai sensi dell'art. 28, comma 6, dello Statuto, la Presidenza delle Commissioni aventi funzioni di indagine, controllo e garanzia è attribuita ai Consiglieri di opposizione.
5. Le Commissioni speciali di inchiesta sono incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli Organi elettivi, dai Funzionari del Comune, dai Responsabili degli Uffici e dei Servizi, dai rappresentanti del Comune in altri Enti ed Organismi.
6. La deliberazione consiliare che costituisce la Commissione di inchiesta definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta, nonché il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Con la medesima deliberazione si provvede alla nomina di un Coordinatore.
7. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico nell'ambito del proprio oggetto di indagine, purché gli stessi non intralcino o siano in contrasto con la normale operatività dell'Ente. Su richiesta del Coordinatore, il Segretario Generale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta o allo stesso connessi.
8. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione dei componenti del Consiglio e della Giunta, del Collegio dei Revisori del Conto, del Segretario Generale, dei Funzionari del Comune, dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri Enti ed Organismi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio comunale della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti la Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
9. La redazione dei verbali della Commissione, che nelle audizioni può avvalersi di apparecchi di registrazione, viene effettuata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 23 co. 1, da un Funzionario comunale incaricato, su proposta del Coordinatore della stessa Commissione.
10. Nella relazione al Consiglio comunale la Commissione, tramite il suo Coordinatore, espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta, che non sono risultati, direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio.
11. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti, se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito.

12. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Coordinatore consegnati al Segretario Generale, che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

Art. 28

(Commissione Affari Istituzionali)

1. La Commissione Affari Istituzionali è istituita con deliberazione del Consiglio comunale.
2. La Commissione Affari Istituzionali ha il compito di avviare procedimento di armonizzazione, studio e stesura della regolamentazione di dettaglio a disciplina degli istituti previsti dallo Statuto comunale e, conseguentemente, di licenziare al dibattito consiliare delle proposte di modifica di regolamenti vigenti ovvero uno studio di nuovi regolamenti, armonizzati con le più recenti disposizioni di legge e statutarie.
3. La Commissione Affari Istituzionali è composta dal Presidente del Consiglio comunale che la coordina e ne dirige i lavori, e da n. 2 (due) Consiglieri di maggioranza e n. 2 (due) Consiglieri di minoranza.
4. La Commissione Affari Istituzionali è assistita, sotto il profilo tecnico-giuridico, dal Responsabile del Servizio Segreteria Generale.
5. Il segretario della Commissione Affari Istituzionali è il Responsabile del Servizio Segreteria Generale.

Art. 29

(Commissione Diritti e Pari Opportunità)

1. È istituita, su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri, la Commissione "Diritti e Pari Opportunità", con funzioni consultive e propositive in materia di pari opportunità, inclusione e contrasto alle discriminazioni.
2. La richiesta di cui al comma precedente deve essere presentata al Sindaco, ovvero al Presidente del Consiglio, se eletto, e la relativa proposta di deliberazione è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione.
3. Il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, convoca la prima seduta della Commissione entro 20 (venti) giorni dalla data di esecutività della deliberazione di istituzione.
4. La Commissione è composta da un numero di componenti non superiore alla metà dei consiglieri assegnati al Consiglio comunale, garantendo la rappresentatività proporzionale tra maggioranza e minoranza e nel rispetto del principio di pari rappresentanza di genere; a tal fine, ciascun genere deve essere rappresentato in misura non inferiore a un terzo dei componenti, ove possibile.

5. Alla Commissione Diritti e Pari Opportunità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni regolamentari riguardanti le Commissioni consiliari permanenti.
6. La Commissione Diritti e Pari Opportunità svolge un'azione di promozione di politiche di pari opportunità, inclusione e non discriminazione e può inviare al Consiglio comunale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una propria relazione scritta, approvata all'unanimità dei componenti la Commissione medesima. In caso di mancata unanimità, la Commissione può inviare al Consiglio una relazione di maggioranza ed una di minoranza.
7. La Commissione Diritti e Pari Opportunità, quando ritenga che una proposta di deliberazione consiliare presenti aspetti di proprio specifico interesse, può esprimere un parere consultivo in proposito.
8. La Commissione Diritti e Pari Opportunità può, altresì, promuovere incontri pubblici su singole tematiche connesse alle proprie materie di competenza (pari opportunità, diritti civili, antidiscriminazione, genere ecc.).
9. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di un numero di Consiglieri pari alla metà dei componenti la Commissione.
10. Le determinazioni della Commissione sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti presenti.

CAPO V

ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI E ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE CONSILIARI

Art. 30

(Riunioni del Consiglio comunale - Sede)

1. Il Consiglio comunale si riunisce, di norma, nella propria sede di Piazza Libertà, n. 18. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, può riunirsi, su determinazione del Sindaco, ovvero del Presidente del Consiglio, se eletto, anche in luoghi diversi, ma sempre entro i confini del territorio del Comune.
2. Nelle adunanze che si svolgono fuori dalla sede comunale deve essere in ogni caso garantita la libera espressione della volontà dei Consiglieri ed il corretto svolgimento del dibattito.
3. Le adunanze che si tengono fuori dalla Sede comunale devono svolgersi in luoghi che consentano l'accesso al pubblico.
4. In occasione delle riunioni del Consiglio comunale, fatti salvi gli ulteriori obblighi di legge, ed in particolare quanto disposto dall'art. 38, comma 9, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, è affisso nell'aula consiliare l'ordine del giorno della seduta.

Art. 31

(Sedute del Consiglio: ordinarie, straordinarie e d'urgenza)

1. Il Consiglio comunale si riunisce, di norma, in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge e dallo Statuto e per discutere ed approvare le proposte di deliberazione di cui all'art. 42, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
2. Il Consiglio comunale si riunisce in via straordinaria su richiesta di almeno 1/5 (un quinto) dei Consiglieri assegnati in carica o del Sindaco. Il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, provvede alla convocazione della seduta consiliare, che dovrà tenersi entro 20 (venti) giorni dalla data di presentazione della richiesta, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, inserendo all'ordine del giorno le questioni in essa indicate.
3. Nel caso si renda necessario procedere ad arrotondamento della cifra decimale risultante dal calcolo del "quinto" dei Consiglieri, necessaria per richiedere la convocazione in via straordinaria del Consiglio, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, si procederà ad arrotondamento "per eccesso".
4. Nel caso di richiesta di convocazione del Consiglio presentata da 1/5 (un quinto) dei Consiglieri non è necessario che la stessa rivesta i requisiti formali della proposta di deliberazione, purché vi siano elementi sufficienti per individuare compiutamente l'argomento da trattare e consentirne la relativa istruttoria.

5. Nel caso la proposta sia stata presentata da 1/5 (un quinto) dei Consiglieri, il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, può rifiutarsi di iscriverla all'ordine del giorno del Consiglio comunale, dandone comunicazione motivata ai Consiglieri proponenti entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione, qualora:
 - a) la proposta non specifichi chiaramente l'oggetto della deliberazione;
 - b) l'oggetto sia illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell'Assemblea. A tale riguardo il Consiglio non può essere considerato manifestamente incompetente nella materia oggetto della proposta, quando sia titolare di un potere programmatico e di indirizzo connesso alla medesima;
 - c) la proposta sia redatta in termini ingiuriosi o sconvenienti.
6. La decisione del Sindaco, ovvero del Presidente del Consiglio, se eletto, è appellabile al Consiglio. A tal fine i Consiglieri proponenti ne possono chiedere la discussione nella prima seduta utile del Consiglio, con richiesta scritta da presentarsi al Sindaco, ovvero al Presidente del Consiglio, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della seduta stessa.
7. Quando il Consiglio comunale viene riunito su iniziativa di 1/5 (un quinto) dei Consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
8. Il Consiglio comunale si riunisce, inoltre, in seduta d'urgenza, ferma restando per la convocazione la esclusiva competenza del Sindaco, ovvero del Presidente del Consiglio, se eletto, ogni qualvolta se ne presenti l'esigenza per motivi eccezionali ed indilazionabili.
9. Quando il Consiglio comunale è convocato in seduta d'urgenza, se la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richiede, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

Art. 32

(Gli avvisi di convocazione)

1. La convocazione del Consiglio comunale è fatta dal Sindaco, ovvero dal Presidente del Consiglio se eletto, con avviso scritto contenente: il tipo di seduta, il luogo, la data e l'orario della seduta, l'elenco degli argomenti da trattare.
2. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai Consiglieri a mezzo di avviso scritto inviato, qualora i mezzi a disposizione dell'ente lo consentano, mediante l'utilizzo di sistemi informatici, telematici od elettronici. Diversamente, la convocazione è effettuata mediante comunicazione al domicilio dell'interessato.
 - a) almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta ordinaria
 - b) almeno 3 (tre) giorni prima della seduta straordinaria
 - c) almeno 24 (ventiquattro) ore prima della seduta d'urgenza
3. L'elenco degli argomenti da trattare in Consiglio, aggiuntivi rispetto a quelli indicati nell'avviso di convocazione, deve essere notificato ai Consiglieri almeno 24 (ventiquattro) ore prima della seduta. In questo caso, quando la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente o ad altra data.

4. Al fine del presente articolo, ogni Consigliere è dotato di indirizzo di posta elettronica istituzionale fornito dal Comune al quale sono inviati gli avvisi di convocazione, salvo che abbia comunicato un indirizzo di posta elettronica alternativo al quale inviare le comunicazioni. I Consiglieri residenti in altri Comuni eleggono, il proprio domicilio nel Comune di Cavenago di Brianza per le comunicazioni al domicilio di cui al comma 2.
5. Fino a quando non è stata effettuata la comunicazione di cui al comma precedente, il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, provvede a far pubblicare sul sito istituzionale dell'ente la convocazione del Consiglio comunale e l'ordine del giorno. Con tale pubblicazione, si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.
6. La ritardata o omessa consegna o spedizione degli avvisi determina l'invalidità della convocazione e la conseguente nullità delle deliberazioni assunte nel corso della seduta, salvo che alla seduta stessa siano intervenuti tutti i componenti il Consiglio e non vi siano dissensi circa le materie oggetto di trattazione.
7. Per le sedute di aggiornamento che non possono essere tenute prima di 3 (tre) giorni, l'avviso di convocazione deve essere comunicato almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione ai soli Consiglieri assenti nella seduta in cui fu deciso l'aggiornamento.
8. Copia dell'avviso di convocazione e del relativo ordine del giorno è affisso all'albo pretorio del Comune a cura del Segretario Generale.
9. Della convocazione del Consiglio comunale deve essere data notizia alla cittadinanza con apposito avviso.
10. Il Consiglio comunale può adottare strumenti idonei a garantire la più ampia pubblicità dei propri lavori, ivi comprese le riprese audiovisive e la trasmissione in diretta streaming, secondo quanto previsto dall'art. 92 del presente regolamento.

Art. 33 *(Sedute pubbliche)*

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono, di regola, pubbliche.
2. Le nomine dei membri di Commissioni, dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende e Istituzioni, hanno luogo in seduta pubblica e a voto segreto.
3. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio comunale deve restare nello spazio appositamente riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni assunte dall'Assemblea, né in alcun modo interloquire.
4. Il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, dopo gli opportuni richiami, può ordinare l'espulsione di chiunque arrechi turbamento o non tenga un comportamento corretto.

Art. 34
(Sedute segrete)

1. La seduta del Consiglio comunale è sempre segreta quando si devono trattare questioni concernenti la capacità, le qualità, le attitudini, il comportamento pubblico e privato, la moralità delle persone o si debba, comunque, tutelare la riservatezza di persone fisiche e/o giuridiche.
2. Quando il Consiglio è riunito in seduta pubblica e, nella trattazione di un argomento iscritto all'ordine del giorno, si presenta un fatto o un problema riguardante persone fisiche e/o giuridiche di cui occorre tutelare la riservatezza o allorché l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale e di interesse pubblico da far ritenere dannosa, per il Comune o per i terzi, la sua discussione pubblica, il Consiglio, su proposta motivata del Sindaco, ovvero del Presidente del Consiglio, se eletto, e a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti espressi in forma palese, delibera il passaggio alla seduta segreta, dandone atto nel verbale, con indicazione esplicita e succinta dei motivi.
3. Durante la seduta segreta restano in aula il Sindaco, il Presidente del Consiglio, se eletto, i Consiglieri, il Segretario Generale e gli eventuali soggetti la cui presenza sia ritenuta indispensabile dal Presidente in relazione all'argomento trattato. Il Presidente dispone la sospensione della trasmissione in diretta streaming e della registrazione destinata alla diffusione pubblica. L'eventuale registrazione effettuata per finalità di documentazione interna è conservata agli atti dell'Ente senza diffusione, con modalità idonee a garantirne la riservatezza.
4. Non è ammessa la partecipazione dei Consiglieri in modalità da remoto ad una seduta segreta, o alla parte di seduta secretata ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Art. 35
(Adunanze "aperte")

1. Su argomenti di notevole importanza sociale e/o politica o per rilevanti motivi di interesse della Comunità locale, il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, sentito il Sindaco, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale o anche in luoghi diversi previsti dall'articolo 30, comma 1, del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario e alle stesse con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati, con diritto di intervento, Parlamentari, Consiglieri regionali e provinciali e di altri Comuni, rappresentanti di organismi di partecipazione popolare, delle forze sociali, politiche e sindacali, interessati agli specifici argomenti da trattare, persone giuridiche comunque interessate ai temi da discutere, esperti in materia e singoli cittadini.
3. Nelle adunanze "aperte" il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, oltre a garantire ad ogni Consigliere di poter esprimere la propria opinione, consente gli interventi dei partecipanti che lo richiedano, disciplinandone la durata, in relazione al numero delle richieste e al tempo disponibile.

Art. 36

(Ordine del giorno del Consiglio comunale)

1. L'elenco degli argomenti da trattare in Consiglio Comunale deve essere chiaro e comprensibile, in modo da consentire ai Consiglieri di conoscere con esattezza le singole questioni.
2. L'ordine del giorno della seduta consiliare è costituito dalle proposte di deliberazione di iniziativa dei vari soggetti all'uopo titolati in ragione di norme di legge, dello Statuto o del presente regolamento, sulle materie di competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, dalle mozioni, dalle interpellanze, dalle interrogazioni e dalle petizioni.
3. Il Consiglio può discutere e deliberare soltanto su proposte e questioni iscritte all'ordine del giorno della seduta.
4. La modifica dell'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, richiesta dal Sindaco, ovvero dal Presidente del Consiglio, se eletto, da un Gruppo Consiliare o da un singolo Consigliere, può essere decisa dal Consiglio, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti in aula. La votazione è svolta in modo palese.
5. Gli argomenti di cui al precedente comma 1 rimangono iscritti all'ordine del giorno della seduta sino alla loro trattazione e possono essere rinviati ad altra seduta, con decisione del Consiglio, assunta con la maggioranza dei Consiglieri presenti.
6. Non possono essere iscritti all'ordine del giorno del Consiglio comunale argomenti aventi il medesimo contenuto di altri già discussi e respinti dallo stesso, quando non siano trascorsi almeno 3 (tre) mesi della data della reiezione.

Art. 37

(Deposito e consultazione degli atti)

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo che siano stati trasmessi ai consiglieri, vengono depositati presso il Servizio di Segreteria generale, ovvero presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, nel giorno della riunione e nei 3 (tre) giorni precedenti, salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento.
2. Per le sedute d'urgenza e per gli argomenti aggiuntivi, il deposito degli atti presso il Servizio di Segreteria generale, ovvero presso l'Ufficio di Presidenza, deve avvenire almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'inizio della riunione.
3. Nel caso in cui non sia stato ottemperato a quanto prescritto ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta non può essere posto in discussione.
4. I Consiglieri comunali possono consultare, durante l'orario d'ufficio, gli atti e i documenti di cui ai commi precedenti e, qualora lo ritengano necessario, estrarne copia.

5. Gli atti sono, altresì, depositati nell'aula consiliare all'inizio della seduta e per tutta la durata della stessa.

Art. 38

(Dovere di partecipazione e assenze dei Consiglieri)

1. La partecipazione avviene ordinariamente in presenza, quale modalità primaria e preferenziale di svolgimento dei lavori consiliari. Ove il sistema tecnologico lo consenta è ammessa la partecipazione da remoto esclusivamente in presenza di comprovati e documentati motivi, nei seguenti casi:
 - a) stato di malattia di durata non inferiore a tre mesi;
 - b) maternità o paternità, fino al compimento del secondo anno di età del figlio;
 - c) altre situazioni temporanee, eccezionali e documentate, che impediscano la presenza fisica del Consigliere e siano ritenute compatibili con il regolare svolgimento della seduta.
2. La partecipazione da remoto è autorizzata dal Sindaco, ovvero dal Presidente del Consiglio Comunale, se eletto, su richiesta scritta e motivata del Consigliere interessato, corredata dalla documentazione attestante i presupposti. L'eventuale diniego è comunicato in forma scritta e motivata.
3. L'autorizzazione può essere riferita a una o più sedute, ovvero a un periodo determinato, in relazione alla natura e alla durata dell'impedimento documentato. Il Consigliere autorizzato comunica al Sindaco, ovvero al Presidente del Consiglio, la volontà di avvalersi della partecipazione da remoto per la specifica seduta, entro le 24 ore precedenti l'orario fissato per l'inizio della seduta stessa.
4. La partecipazione da remoto deve avvenire mediante strumenti idonei a garantire l'identificazione certa del Consigliere, la percezione audio e video del Consigliere da parte del Sindaco o Presidente del Consiglio, del Segretario Generale e degli altri componenti del Consiglio, la possibilità per il Consigliere di effettiva partecipazione al dibattito e l'espressione del voto in modo palese e verificabile, nei casi in cui la votazione avvenga in forma palese.
5. Il Consigliere collegato da remoto, una volta identificato dal Segretario Generale all'appello nominale, è computato ai fini della validità della seduta e del numero legale, salvo quanto previsto dai commi successivi.
6. Qualora il collegamento da remoto risulti assente, interrotto o non idoneo a consentire l'identificazione del Consigliere, la sua partecipazione effettiva al dibattito o l'espressione del voto, il Presidente dispone una sospensione della seduta per il tempo strettamente necessario al ripristino del collegamento. Qualora il ripristino del collegamento non sia possibile, il Consigliere è considerato assente dal momento dell'interruzione e non è computato ai fini del numero legale per le successive votazioni.
7. In caso di votazioni a scrutinio segreto, il Consigliere partecipante da remoto può prendere parte alla votazione solo se il sistema tecnologico adottato dall'Ente garantisce la segretezza, la personalità, l'unicità e la non tracciabilità esterna del voto espresso. In mancanza di tali garanzie, il Consigliere collegato da remoto non partecipa alla votazione segreta e non è computato tra i votanti.
8. Non è ammessa la partecipazione da remoto alle sedute segrete o alla parte di seduta per la quale sia disposto il passaggio alla seduta segreta.

9. Il Presidente può revocare l'autorizzazione in caso di cessazione dei presupposti, di utilizzo non conforme delle modalità di partecipazione a distanza o di impossibilità tecnica di garantire il regolare svolgimento della seduta.
10. I Consiglieri comunali devono comunicare per iscritto o verbalmente al Sindaco, ovvero al Presidente del Consiglio, se eletto, prima dell'inizio della seduta, i motivi che impediscono la partecipazione alla seduta del Consiglio, salvo il caso di impossibilità oggettiva.
11. I Consiglieri comunali possono, con lettera diretta al Sindaco, ovvero al Presidente del Consiglio, se eletto, chiedere di essere considerati in congedo per una o più sedute, fino ad un massimo di 2 (due), senza obbligo di fornire motivazione. Il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, all'inizio della seduta cui l'assenza si riferisce ne informa il Consiglio.
12. Il mancato avviso di assenza, escluse le circostanze di cui ai precedenti commi, equivale ad assenza ingiustificata.

Art. 39

(Proposte di deliberazione)

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione da sottoporsi al Consiglio comunale spetta al Sindaco, alla Giunta comunale, ad 1/5 (un quinto) dei Consiglieri in carica e nell'ipotesi di cui all'art. 16, comma 5, del presente regolamento, alle Commissioni consiliari permanenti competenti per materia.
2. Le proposte da sottoporre all'esame ed approvazione del Consiglio comunale dovranno essere presentate per iscritto, al Servizio Segreteria generale, ovvero all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, accompagnate da relazione illustrativa e dallo schema di deliberazione, che si intende sottoporre al Consiglio, salvo quanto disposto all'art. 31, comma 4, del presente regolamento.
3. Sulla proposta di deliberazione presentata al Consiglio devono essere richiesti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e, ove necessario, il parere della Commissione consiliare competente.

Art. 40

(Pareri dei Responsabili dei Servizi)

1. Nessuna proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo, può essere sottoposta al Consiglio comunale se non è corredata dai pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
2. Qualora, nel corso della seduta consiliare, sulla proposta di delibera sottoposta al Consiglio, vengano ammesse modifiche sostanziali, che richiedano l'espressione di un nuovo parere, ex art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, dispone per il rinvio della trattazione dell'argomento

ad altra seduta.

3. Nessun parere è necessario in relazione ad interrogazioni o mozioni.

CAPO VI

SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 41

(Funzioni del Presidente del Consiglio)

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco, ovvero dal Presidente del Consiglio, se eletto.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, ove non sia stato eletto il Presidente del Consiglio, la Presidenza spetta nell'ordine:
 - al Vicesindaco
 - al Consigliere anziano

ovvero

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio, se eletto, la Presidenza spetta nell'ordine:

- al Vicepresidente
 - al Consigliere anziano
3. Il Presidente del Consiglio esercita in nome del Consiglio i poteri necessari al mantenimento dell'ordine in aula, fa osservare le leggi, lo Statuto, il presente regolamento, garantisce la regolarità delle discussioni, concede la parola, la rifiuta e la toglie nei casi previsti dal regolamento, pone ai voti le proposte, nomina, su designazione dei Capi-gruppo consiliari, gli scrutatori nelle votazioni segrete, controlla e proclama il risultato delle votazioni.
 4. Il Presidente del Consiglio ha facoltà di sospendere l'adunanza nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento, la scioglie nei casi di esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno e nei casi previsti dal regolamento. In caso di sospensione il Presidente comunica al Consiglio l'orario di ripresa della seduta.
 5. Il Presidente del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a principi di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei componenti e assicurare il buon svolgimento dei lavori consiliari.
 6. Il Presidente del Consiglio promuove i rapporti del Consiglio con il Sindaco, la Giunta, il Revisore del Conto, le Istituzioni, le Aziende Speciali e gli altri organismi nei quali il Comune è partecipe.

Art. 42

(Apertura e validità della seduta)

1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, dichiara aperta la seduta.

2. La seduta è valida se è raggiunto il numero legale.
3. Il numero legale viene accertato mediante appello nominale da parte del Segretario Generale. La mancanza del numero legale comporta la sospensione della seduta per non più di 30 (trenta) minuti.
4. Se il numero legale per la validità della seduta non sia raggiunto entro 30 (trenta) minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, la seduta medesima deve essere dichiarata deserta dal Sindaco, ovvero dal Presidente del Consiglio, se eletto, ed è steso verbale a cura del Segretario Generale, indicando il nome degli intervenuti.
5. La seduta in corso è dichiarata deserta per gli argomenti da trattare quando nel corso della seduta stessa venga meno il numero legale.

Art. 43
(Numero legale)

1. Il Consiglio comunale è validamente riunito e può deliberare in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
2. Gli atti per i quali è richiesto un particolare quorum, sono stabiliti dalla legge e dallo Statuto.
3. Nel corso dell'adunanza il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, non è obbligato a verificare se il Consiglio sia oppure no in numero legale, se non quando ciò sia richiesto da almeno un Consigliere.
4. Nel corso dell'adunanza i Consiglieri possono richiedere al Sindaco, ovvero al Presidente del Consiglio, se eletto, la verifica del numero legale prima che il Consiglio proceda ad una votazione, ma non interrompendo un intervento in corso. Se a seguito della verifica risulta la mancanza del numero legale il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, può togliere la seduta o sospenderla con un intervallo di tempo non superiore a 15 (quindici) minuti. Ove il numero legale non sia raggiunto entro 15 (quindici) minuti, la seduta medesima deve essere dichiarata deserta dal Sindaco, ovvero dal Presidente del Consiglio, se eletto. Ove il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, tolga la seduta, deve riunire il Consiglio entro i successivi 8 (otto) giorni.
5. Qualora facciano parte della Giunta Assessori non Consiglieri comunali, gli stessi intervengono ai lavori del Consiglio e partecipano alla discussione degli argomenti senza diritto di voto. Gli stessi non sono conteggiati ai fini del raggiungimento del numero legale.

6. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto (astenuiti “volontari”), si computano nel numero necessario a rendere valida l’adunanza e nel numero dei votanti.
7. I Consiglieri astenuti “obbligatori” per incompatibilità con il contenuto della deliberazione, ai sensi dell’art. 78, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, non si computano nel numero necessario a rendere valida la seduta e devono allontanarsi dalla Sala delle adunanze per non influenzare l’andamento della discussione e la conseguente votazione.
8. I Consiglieri che invece escono dalla Sala delle riunioni prima della votazione, non si computano nel numero richiesto per rendere legale l’adunanza.

Art. 44

(Seconda convocazione)

1. Il Consiglio comunale è validamente riunito e può deliberare in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
2. È seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data. La comunicazione della data di seconda convocazione deve essere inclusa nell’avviso di convocazione.
3. Quando, però, l’avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l’avviso per quest’ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta, per essere venuto a mancare il numero legale.

Art. 45

(Termine dell'adunanza)

1. L’adunanza non può protrarsi, di norma, per più di 5 (cinque) ore dall’inizio della seduta.
2. Alla Conferenza dei Capi-gruppo spetta stabilire deroghe.

Art. 46

(Commemorazioni, comunicazioni, approvazione verbali seduta precedente)

1. All’inizio dell’adunanza il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, può svolgere commemorazioni.
2. Il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, e tutti i componenti del Consiglio possono, all’inizio dell’adunanza, fare comunicazioni al Consiglio su

argomenti non iscritti all'ordine del giorno, con un intervento non superiore a 10 (dieci) minuti.

3. Su tali comunicazioni è consentita una discussione con l'intervento di un Consigliere per gruppo della durata massima di 5 (cinque) minuti per ciascun intervento, senza tuttavia poter adottare qualsiasi deliberazione.
4. All'inizio dell'adunanza e dopo eventuali comunicazioni, il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, dà comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
5. Nel caso non vengano fatte osservazioni, il Consiglio procede alla loro approvazione, mediante votazione per alzata di mano.
6. Sui processi verbali non è concessa la parola, salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

Art. 47

(Designazione e attribuzioni degli scrutatori)

1. All'inizio di ogni seduta consiliare in cui sia prevista una votazione segreta, effettuato l'appello, il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, nomina, su designazione dei Capi-gruppo, tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatori.
2. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio componente, fra gli scrutatori.
3. Gli scrutatori che si assentano dalla seduta devono sempre avvertire il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, che provvede a sostituirli.
4. La regolarità delle votazioni è accertata dal Sindaco, ovvero dal Presidente del Consiglio, se eletto, assistito dagli scrutatori.
5. Le schede sono invece vidimate da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario Generale e vengono conservate nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.
6. Nel verbale deve darsi espressamente atto che l'esito della votazione è stato verificato, prima della proclamazione, con l'assistenza degli scrutatori.

Art. 48

(Accesso nello spazio riservato ai componenti il Consiglio)

1. Durante le sedute del Consiglio comunale nessuna persona diversa dai componenti, dai membri della Giunta e dai Revisori del Conto, può avere accesso nello spazio ad essi riservato ad eccezione del Segretario Generale, del personale comunale in servizio, autorizzato ai sensi dell'art. 68, comma 7, del presente regolamento, nonché delle persone la cui presenza, a giudizio del Sindaco, ovvero del Presidente del Consiglio, se

eletto, sia da ritenere necessaria per la illustrazione di questioni iscritte all'ordine del giorno, sulle quali il Consiglio sia chiamato ad assumere formale provvedimento.

2. Durante le sedute i telefoni cellulari possono essere tenuti accesi solo se in modalità "silenziosa".

Art. 49

(Revisore dei Conti)

1. Il Revisore dei Conti può partecipare all'Assemblea dell'Organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.
2. Il Revisore dei Conti può partecipare ad altre Assemblee dell'Organo consiliare. A tale fine, può chiedere di prendere visione dei relativi ordini del giorno.
3. Qualora 1/5 (un quinto) dei Consiglieri assegnati, o il Sindaco, ove sia stato eletto il Presidente del Consiglio, ne facciano richiesta scritta e motivata, il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, dispone l'audizione in Consiglio del Revisore dei conti.
4. Il Revisore dei conti, ove emergano gravi irregolarità nella gestione degli uffici comunali e delle istituzioni comunali, trasmette una relazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale, se eletto. Il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, convoca il Revisore entro 10 giorni dal ricevimento della relazione.

Art. 50

(Partecipazione del Segretario Generale)

1. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza giuridico-amministrativa e redige il verbale della seduta.
2. Il Segretario Generale, in caso di assenza o impedimento, può essere sostituito dal Vicesegretario, se nominato, secondo quanto disposto dall'art. 40 dello Statuto comunale e dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

CAPO VII

ESAME E DISCUSSIONE DELLE PROPOSTE

Art. 51

(Ordine nella trattazione della proposta)

1. Nella trattazione della proposta all'ordine del giorno si procede con il seguente ordine:
 - a) relazione illustrativa
 - b) discussione con interventi dei Consiglieri
 - c) replica del relatore e degli intervenuti
 - d) chiusura della discussione
 - e) dichiarazione di voto
 - f) votazione della proposta
 - g) proclamazione dell'esito della votazione

Art. 52

(Questione pregiudiziale e sospensiva)

1. Prima che abbia inizio la discussione di una proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio comunale, i Consiglieri possono sollevare questioni preliminari o addurre motivi specifici attinenti la legittimità della proposta, la sua conformità allo Statuto e/o l'opportunità di trattare l'argomento (questione pregiudiziale) ovvero la necessità di rinviare la discussione ad altra seduta, previo verificarsi di una determinata scadenza o condizione o dopo la deliberazione su altra proposta connessa (questione sospensiva).
2. Le questioni di cui al precedente comma sono poste in votazione. Il Consiglio decide con voto palese e a maggioranza dei componenti, sentiti, oltre al richiedente, non più di un componente a favore e non più di due contro, nonché il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto.
3. La questione sospensiva può ulteriormente essere ammessa anche nel corso della discussione e per una sola volta, qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.
4. La discussione non può proseguire se il Consiglio non abbia respinto le suddette questioni.

Art. 53

(Relazione illustrativa)

1. La relazione illustrativa dell'argomento da trattare è svolta dal Sindaco, ovvero dal Presidente del Consiglio, se eletto, o dall'Assessore competente o da uno dei Consiglieri firmatari della proposta.
2. Per particolari argomenti, la relazione può essere svolta da un Funzionario comunale o da un Consulente del Comune.

3. La relazione, con stretto riferimento all'argomento in discussione e con l'illustrazione della proposta, deve essere contenuta nel tempo massimo di 30 (trenta) minuti.

Art. 54

(Discussione generale – Disciplina degli interventi)

1. Ciascun Consigliere, dal posto assegnato, può chiedere al Sindaco, ovvero al Presidente del Consiglio, se eletto, di intervenire nella discussione. Non si terrà conto delle richieste presentate prima che la proposta sia posta in discussione.
2. I Consiglieri possono intervenire dopo che hanno ottenuto dal Sindaco, ovvero dal Presidente del Consiglio, se eletto, la facoltà di parlare, secondo l'ordine cronologico delle richieste, salva la facoltà dello stesso di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi, al fine di favorire il contraddittorio e focalizzare i punti di dissenso e di possibile convergenza.
3. Il Consigliere iscritto a parlare, che non si trova in aula al momento del proprio turno o che rinuncia all'intervento, decade dalla facoltà di intervenire.
4. I Consiglieri possono scambiare tra loro l'ordine di iscrizione ad intervenire, dandone preventivo avviso al Sindaco, ovvero al Presidente del Consiglio, se eletto.
5. I Consiglieri parlano dal posto assegnato, rivolgendosi al Sindaco, ovvero al Presidente del Consiglio, se eletto e al Consiglio, anche quando si tratti di rispondere ad argomenti di altri Consiglieri.
6. Avuta la facoltà di parlare, l'intervento è svolto con riferimento all'argomento trattato, senza divagare, con assoluta libertà di esprimere opinioni ed orientamenti politici ed amministrativi, in ogni caso, contenuto nei limiti dell'educazione, della prudenza e del rispetto civile, senza uso di parole sconvenienti e senza degenerare. In tali casi, il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, richiama l'oratore e, se necessario, gli toglie la parola.
7. Il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi.
8. Se il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto ha richiamato due volte all'argomento in discussione il Consigliere che, tuttavia, continua a discostarsene, può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola per il resto della seduta su quell'oggetto.
9. La durata del primo intervento non può superare i 15 (quindici) minuti e i 5 (cinque) minuti in sede di replica.
10. Il tempo massimo di intervento stabilito dal precedente comma, è raddoppiato quando la discussione riguardi le seguenti proposte di deliberazione:
 - a) bilanci preventivi e rendiconti del Comune;
 - b) Statuto del Comune e relative modifiche.

11. Qualora il Consigliere superi i limiti di tempo stabiliti, il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, lo invita a concludere e, se questi non lo fa, gli toglie la parola.
12. Dopo l'intervento di replica non è consentito ulteriormente chiedere la parola, se non per fatto personale e per non più di 5 (cinque) minuti, per precisare il proprio pensiero o la propria posizione in relazione ad opinioni e giudizi espressi da altri Consiglieri.
13. Nessuno può interrompere il Consigliere mentre svolge il proprio intervento, salvo che per un richiamo al presente regolamento e fatta eccezione per il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, il quale può intervenire anche per dare spiegazioni o chiarimenti.
14. Gli interventi non possono essere rimandati per la continuazione ad altra seduta.
15. I Consiglieri che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno devono previamente informarne il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di 5 (cinque) minuti.

Art. 55

(Presentazione, illustrazione e votazione degli ordini del giorno)

1. Prima che si chiuda la discussione, ogni Consigliere può presentare ordini del giorno, depositando al tavolo della Presidenza il testo scritto e firmato.
2. L'ordine del giorno è una proposta che ha il fine di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio sulla questione in discussione. Non sono ammessi ordini del giorno aventi oggetto estraneo all'argomento in discussione, redatti in termini sconvenienti o contrastanti con precedenti deliberazioni del Consiglio, adottate nella stessa seduta sull'argomento.
3. Sulla ammissibilità degli ordini del giorno il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, decide inappellabilmente.
4. Ciascun Consigliere può presentare un solo ordine del giorno.
5. Il Consigliere che illustra l'ordine del giorno può disporre di un tempo non superiore ai 10 (dieci) minuti. È consentito a ciascun Consigliere di intervenire sull'ordine del giorno per un tempo non superiore a 5 (cinque) minuti.
6. Il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, può dichiarare di accettare l'ordine del giorno come raccomandazione, ma, se il proponente insiste, si procede alla votazione.
7. Il proponente può ritirare l'ordine del giorno fino alla conclusione della discussione.
8. Non si procede alla votazione dell'ordine del giorno se il proponente dichiara di rinunciarvi.

9. Possono essere presentati emendamenti all'ordine del giorno. Essi sono esaminati e votati unitamente all'ordine del giorno.

Art. 56

(Chiusura della discussione)

1. Il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, dichiara chiusa la discussione quando tutti i richiedenti hanno avuto la parola per svolgere l'intervento e la eventuale replica.
2. Il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, può riassumere brevemente l'andamento della discussione e le proposte emerse.
3. Non è ammesso, neppure per fatto personale, ritornare su una discussione chiusa.

Art. 57

(Mozione d'ordine)

1. Ogni Consigliere può sempre chiedere la parola per mozione d'ordine.
2. E' mozione d'ordine il richiamo alla legge, allo Statuto, al presente regolamento, all'argomento posto all'ordine del giorno o al modo e all'ordine coi quali sia stata posta la questione dibattuta ovvero si intenda sottoporre a votazione.
3. Sull'ammissione o meno della mozione d'ordine si pronuncia il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto. Qualora la sua decisione non sia accettata da chi ha proposto la mozione, il Consiglio decide a maggioranza con voto palese, senza discussione.
4. Verificata l'ammissibilità del richiamo il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, concede la parola al richiedente per l'illustrazione, che deve essere contenuta nel tempo massimo di 10 (dieci) minuti.

Art. 58

(Fatto personale)

1. E' fatto personale l'essere censurato o intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Quando un componente domanda la parola per fatto personale, deve precisarne la ragione e il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, ove ne ravvisi la sussistenza, concede la parola al richiedente, che deve contenere il suo intervento nel tempo massimo di 5 (cinque) minuti; ove il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, neghi la parola e il componente insista, decide il Consiglio a maggioranza e con voto palese, senza discussione.

3. Colui che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di parlare per non più di 5 (cinque) minuti, soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunciate.
4. La richiesta per fatto personale può essere avanzata in qualsiasi momento dell'adunanza, salva l'ipotesi di cui all'art. 56, comma 3, del presente regolamento.

Art. 59

(Presentazione, discussione e votazione sugli emendamenti e subemendamenti)

1. Gli emendamenti sono proposte motivate di aggiunte, modifiche, soppressioni al testo del documento da porre in votazione.
2. I subemendamenti sono proposte motivate di modifiche agli emendamenti.
3. Gli emendamenti e i subemendamenti devono essere presentati per iscritto e firmati dai proponenti.
4. Gli emendamenti possono essere presentati dal Sindaco, dagli Assessori e dai Consiglieri prima che si chiuda la discussione.
5. Non sono in ogni caso considerati emendamenti, le correzioni di errori ortografici o di disposizioni normative e regolamentari, abrogate, erroneamente indicate o riportate, la sostituzione di vocaboli con altri sinonimi.
6. Non sono ammissibili emendamenti aventi oggetto estraneo alla proposta in discussione, redatti in termini sconvenienti o contrastanti con precedenti deliberazioni del Consiglio adottate sullo stesso argomento nell'ambito della medesima seduta.
7. Sull'ammissibilità degli emendamenti il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, decide inappellabilmente.
8. I subemendamenti possono essere presentati, nella forma di cui ai precedenti commi, prima che sia posto in votazione l'emendamento.
9. Della presentazione degli emendamenti e dei subemendamenti il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, ne dà notizia al Consiglio.
10. La discussione sugli emendamenti e subemendamenti inizia dopo la chiusura della discussione generale.
11. Ciascun Consigliere, anche se non ha proposto emendamenti o subemendamenti, può intervenire nella discussione per non più di 5 (cinque) minuti per ciascun emendamento o subemendamento.
12. Chiusa la discussione, il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, mette in votazione prima i subemendamenti e poi gli emendamenti ai quali i subemendamenti si riferiscono.

13. Se i subemendamenti e gli emendamenti sono approvati, il testo del documento si intende posto in votazione con le modifiche, aggiunte e soppressioni dovute all'approvazione degli emendamenti e subemendamenti.
14. I subemendamenti, anche se approvati, decadono se gli emendamenti ai quali si riferiscono sono respinti.
15. Nella votazione degli emendamenti la precedenza è data a quelli soppressivi, poi a quelli sostitutivi ed infine a quelli aggiuntivi.
16. Nella votazione dei subemendamenti la precedenza è data a quelli sostitutivi e poi a quelli aggiuntivi. Non sono ammessi subemendamenti soppressivi.
17. Se è proposto un solo emendamento e questo è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo originario.
18. Il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, decide l'ordine delle votazioni secondo criteri di economia e di logica.
19. Se il Consigliere che ha proposto l'emendamento o il subemendamento è assente dall'aula, l'emendamento o il subemendamento è dichiarato decaduto, salvo che altro Consigliere lo faccia proprio.

CAPO VIII VOTAZIONI

Art. 60

(Dichiarazione di voto)

1. Dopo l'eventuale votazione degli ordini del giorno, degli emendamenti e dei subemendamenti, il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, pone in votazione il testo del documento, con le modifiche dovute agli emendamenti e ai subemendamenti approvati.
2. I Capi-gruppo consiliari e gli altri Consiglieri che lo desiderano possono chiedere la parola per la dichiarazione di voto.
3. In tale intervento è consentito illustrare sinteticamente la posizione del Gruppo consiliare o del singolo Consigliere in merito alla proposta in votazione.
4. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo. A tal fine, può consegnare il testo scritto della motivazione al Segretario Generale.

Art. 61

(Votazioni per parti separate)

1. Quando il testo della proposta o dell'emendamento o dell'ordine del giorno da mettere ai voti sia suscettibile di essere diviso in più parti, aventi ciascuna un proprio significato logico e un valore normativo autonomo è ammessa la votazione per parti separate.
2. La votazione per parti separate può essere chiesta da ciascun Consigliere prima dell'inizio della votazione. Su di essa decide il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto.

Art. 62

(Correzioni formali)

1. Prima della votazione finale di un documento ogni Consigliere può richiamare l'attenzione del Consiglio sulle correzioni di forma e di coordinamento del testo che appaiono opportune e proporre le conseguenti modifiche.
2. Il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, raccoglie i suggerimenti, ne formula un'unica proposta, sulla quale il Consiglio comunale decide a maggioranza e con voto palese senza discussione.
3. Il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, procede al coordinamento formale del testo approvato, nel rispetto della effettiva volontà espressa dal Consiglio.

Art. 63
(Sistemi di votazione)

1. Il Consiglio vota con sistema di votazione elettronica, per alzata di mano, per appello nominale e per scrutinio segreto.
2. Di regola le votazioni avvengono elettronicamente garantendo, per la votazione a scrutinio segreto, la segretezza del voto, tranne nei casi in cui le leggi vigenti o norme del presente regolamento prevedano un sistema diverso. In caso di indisponibilità del sistema elettronico, si procede con modalità tradizionali.
3. Nelle questioni concernenti persone, la votazione è fatta per scrutinio segreto. Tuttavia, ove non sia espressamente escluso da norme di legge, la votazione, con l'accordo di tutti i Consiglieri, può avvenire a scrutinio palese.
4. Nelle votazioni con procedimento elettronico, che avviene senza appello, è consentito un tempo di votazione non inferiore a 10 (dieci) secondi e non superiore a 30 (trenta).

Art. 64
(Riprova della votazione)

1. La votazione effettuata con procedimento elettronico è soggetta a riprova, se questa è richiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato o quando il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, reputi dubbio il risultato.
2. Se rimane ancora dubbio sul risultato, si procede all'appello nominale.

Art. 65
(Votazione per scrutinio segreto)

1. Nelle votazioni a scrutinio segreto, aventi ad oggetto l'approvazione o il rigetto di una proposta, il voto è espresso mediante sistema elettronico.
2. Nella votazione di nominativi da eleggere per scrutinio segreto, il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, indica il significato del voto e ordina l'appello nominale. Esaurito l'appello si ripete la chiamata di quelli che non sono risultati presenti.
3. Ad ogni votante è consegnata una scheda da deporre nell'urna e il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, avverte del numero massimo di nominativi che vi possono essere iscritti.
4. Il Consigliere esprime il suo voto deponendo nell'urna la scheda con scritto il nominativo da eleggere.
5. I nominativi che fossero eventualmente contenuti nella scheda oltre il numero consentito, si avranno come non iscritti a cominciare, nell'ordine di scrittura, dal primo in esubero.
6. Gli scrutatori prendono nota dei Consiglieri che partecipano alla votazione ed effettuano lo spoglio delle schede. L'elenco dei votanti e il risultato devono essere riportati nel

processo verbale.

7. Nelle votazioni a scrutinio segreto svolte con la partecipazione da remoto di uno o più Consiglieri, il voto può essere espresso anche dal Consigliere collegato a distanza esclusivamente qualora il sistema tecnologico utilizzato dall'Ente garantisca la segretezza, la personalità, l'unicità e la non tracciabilità esterna del voto espresso.
8. Qualora tali garanzie tecniche non siano assicurate, il Consigliere collegato da remoto non prende parte alla votazione a scrutinio segreto e non è computato tra i votanti, fermo restando il suo computo ai fini della validità della seduta ove permanga regolarmente collegato.

Art. 66

(Divieto di parola durante la votazione - Regolarità delle votazioni - Proclamazione del risultato)

1. Iniziata la votazione non è concessa la parola ad alcuno fino alla proclamazione del risultato del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni di legge e di regolamento relative alla esecuzione della votazione in corso o per segnalare irregolarità nella votazione in corso. Il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.
2. Qualora, svoltasi una votazione e prima della proclamazione del suo esito finale, gli scrutatori o i Consiglieri segnalino eventuali irregolarità, il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, apprezzate le circostanze e senza dar luogo a dibattito, può annullare la votazione e disporre l'immediata ripetizione.
3. Il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, terminata ciascuna votazione, ne riconosce e proclama il risultato con la formula "il Consiglio approva" o "il Consiglio non approva". In caso di votazione infruttuosa si procede per la rinnovazione del voto seduta stante e per una sola volta. Nel caso di parità di voti la proposta si intende non approvata. Dopo la proclamazione del risultato della votazione non sono ammesse proteste sulla deliberazione.

Art. 67

(Validità della votazione)

1. Nessuna votazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa.
2. Quando alla votazione si procede mediante schede, quelle che risultino bianche e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti.
3. Nelle votazioni per scrutinio segreto, se il numero dei voti risulta superiore al numero dei votanti, il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

CAPO IX DISCIPLINA DELL'AULA

Art. 68

(Contegno del pubblico che assiste alle sedute)

1. Il pubblico che assiste alle sedute del Consiglio comunale deve restare in silenzio ed astenersi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione delle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dall'Assemblea.
2. Qualora taluno del pubblico tenga un contegno incompatibile con l'ordinato svolgimento della seduta, o turbi comunque l'ordine, il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, adotta i provvedimenti del caso e, ove sia necessario, ordina l'allontanamento dei responsabili dall'aula. Chi è stato allontanato dall'aula non può essere riammesso per tutta la durata della seduta.
3. In caso di oltraggio al Consiglio o ad alcuno dei suoi componenti, il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, fa espellere l'autore del fatto, salvo i più gravi provvedimenti previsti dalla legge.
4. Qualora nei casi più gravi il contegno del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dell'adunanza, il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, previ gli opportuni ammonimenti, può fare allontanare il pubblico stesso e disporre che la seduta prosegua in sua assenza.
5. Per il servizio d'ordine nell'aula, il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, si avvale dell'assistenza del Comandante della Polizia municipale o di un Agente incaricato.
6. È facoltà di ogni componente chiedere l'intervento del Sindaco, ovvero del Presidente del Consiglio, se eletto, per ristabilire l'ordine.
7. La forza pubblica non può accedere nella parte dell'aula riservata ai componenti il Consiglio, se non per ordine del Sindaco, ovvero del Presidente del Consiglio, se eletto, e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
8. È fatto divieto al pubblico di portare bandiere, aste, cartelloni, striscioni ed altri oggetti simbolici usati nelle pubbliche manifestazioni, oggetti atti ad offendere e di effettuare riprese audio-video, registrazioni o trasmissioni non autorizzate.
9. Compete al Sindaco, ovvero al Presidente del Consiglio, se eletto, autorizzare e regolare l'accesso all'aula per l'effettuazione di riprese audiovisive e registrazioni delle sedute consiliari, totali o parziali, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 92 del presente regolamento. Le modalità di ripresa devono in ogni caso garantire il regolare svolgimento dei lavori consiliari e il rispetto delle disposizioni in materia di ordine pubblico e protezione dei dati personali.
10. Copia del presente articolo dovrà restare affissa nello spazio riservato al pubblico.

Art. 69
(Tumulto in aula)

1. Quando sorga un tumulto nell'aula e risultino vani i richiami del Sindaco, ovvero del Presidente del Consiglio, se eletto, questi abbandona il seggio e la seduta si intende sospesa. Ripresa la seduta, che deve disporsi entro un'ora dalla sospensione, se il tumulto prosegue il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, può togliere la seduta. In questo caso il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, riunisce il Consiglio con convocazione a domicilio entro i successivi 8 (otto) giorni.

Art. 70
(Comportamento dei componenti il Consiglio)

1. Se un componente il Consiglio turba l'ordine della seduta o eccede nelle parole e/o nei gesti, il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, lo richiama all'ordine nominandolo.
2. Ogni imputazione che possa ledere l'onorabilità, come pure ogni attacco a base di personalismi, costituisce violazione dell'ordine.
3. Il componente richiamato può chiedere la parola per dare spiegazioni al Consiglio per non più di 5 (cinque) minuti.
4. Se il componente respinge il richiamo all'ordine, inflittogli dal Sindaco, ovvero dal Presidente del Consiglio, se eletto, questi invita il Consiglio a decidere, con votazione per alzata di mano, senza discussione.
5. Qualora indipendentemente da precedenti richiami, un componente provochi tumulti o disordini nell'aula o trascenda ad ingiurie, minacce o vie di fatto, o impedisca l'esercizio delle funzioni del Consiglio, il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, sentiti i Capi-gruppo presenti, può disporre, previa sospensione della seduta, l'esclusione del componente dall'aula per il resto della seduta, salvo i più gravi provvedimenti previsti dalla legge.
6. Ove il componente non si allontani dall'aula o vi rientri, lo stesso è espulso dalla forza pubblica indicata dal Sindaco, ovvero dal Presidente del Consiglio, se eletto.

CAPO X

FUNZIONE ISPETTIVA E DI INDIRIZZO

Art. 71

(Presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni e questioni di indirizzo)

1. Ogni Consigliere può presentare, nell'esercizio della sua funzione di sindacato e di controllo, interrogazioni, interpellanze, mozioni e questioni di indirizzo intorno ad argomenti relativi all'Amministrazione comunale o di rilevanza politica, sociale ed economica, che interessino, anche indirettamente, l'attività del Comune.
2. Le interrogazioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri devono essere fatte per iscritto e sono sempre rivolte al Sindaco o a componenti della Giunta.
3. Il Presidente del Consiglio, ove eletto, deve inviare tempestivamente al Sindaco le interrogazioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo.

Art. 72

(Interrogazioni)

1. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco o agli Assessori per avere informazioni o spiegazioni su un fatto, vicenda o atto determinato, riguardante la vita amministrativa dell'Ente o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.
2. All'interrogazione il Sindaco o l'Assessore competente possono rispondere subito o riservarsi di farlo nella seduta successiva o, comunque, con nota scritta non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
3. Il Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve indicare se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.
4. Se i presentatori di una interrogazione richiedono una risposta scritta, questa è inviata dal Sindaco o dall'Assessore delegato a ciascun interrogante, nei termini di legge.

Art. 73

(Interrogazioni urgenti)

1. Se un Consigliere richiede che a una sua interrogazione sia riconosciuto il carattere dell'urgenza, il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, può disporre che l'interrogazione medesima sia iscritta all'ordine dei lavori della seduta successiva con priorità su ogni altra interrogazione.

Art. 74

(Svolgimento delle interrogazioni)

1. Le interrogazioni vengono svolte normalmente all'inizio della seduta, subito dopo le comunicazioni e prima di iniziare la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Per tale finalità il Consiglio può dedicare non più di 30 (trenta) minuti per seduta.
2. Alle interrogazioni, che non devono avere durata superiore a 5 (cinque) minuti, risponde il Sindaco o un Assessore da lui delegato per un tempo non superiore a 5 (cinque) minuti.
3. All'interrogazione e alla relativa risposta non segue alcun dibattito né voto deliberativo.
4. L'interrogante può dichiarare se sia o non sia soddisfatto della risposta e può motivare la dichiarazione parlando per non più di 5 (cinque) minuti.
5. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
6. Nel caso che l'interrogazione sia presentata da Consiglieri di gruppi diversi, il diritto di replicare spetta ad un Consigliere per gruppo.
7. In caso di assenza dell'interrogante, si rimanda a quanto stabilito all'art. 85 del presente regolamento.

Art. 75

(Interpellanze)

1. L'interpellanza consiste nella richiesta scritta rivolta al Sindaco in ordine ai motivi o agli intendimenti della condotta dell'Amministrazione, su questioni di carattere generale o problemi di rilevanza politica, sociale ed economica.
2. Le interpellanze sono acquisite al verbale della seduta in cui sono state annunciate e saranno discusse nella seduta successiva.
3. Ciascun Consigliere può chiedere che all'interpellanza sia data risposta scritta.

Art. 76

(Svolgimento delle interpellanze)

1. Il Consigliere che ha presentato l'interpellanza ha diritto di svolgerla all'inizio della seduta, allo scopo fissata, parlando per non più di 10 (dieci) minuti.
2. All'illustrazione dell'interpellanza segue la risposta del Sindaco o di un Assessore da lui delegato per non più di 10 (dieci) minuti.

3. L'interpellante può dichiarare se sia o non sia soddisfatto della risposta e può motivare la dichiarazione parlando per non più di 5 (cinque) minuti.
4. Il Consigliere che non sia soddisfatto della risposta data all'interpellanza può presentare sulla stessa una mozione.
5. Non è ammessa la discussione consiliare.
6. Nel caso in cui l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di svolgimento compete ad uno solo degli interpellanti, come pure il diritto di replica. Salvo diverso accordo fra gli interpellanti, si intende che tali diritti competano al primo firmatario.
7. Nel caso in cui l'interpellanza sia presentata da Consiglieri di gruppi diversi, il diritto di replicare spetta ad un consigliere per gruppo.
8. In caso di assenza dell'interpellante, si rimanda a quanto stabilito all'art. 85 del presente regolamento.

Art. 77 *(Mozioni)*

1. La mozione è una proposta, presentata in forma scritta, intesa a promuovere una deliberazione del Consiglio comunale per impegnare il Sindaco e la Giunta al compimento di atti o all'adozione di iniziative di propria competenza, ovvero su argomenti politico-amministrativi che hanno un riflesso sull'attività dell'Ente o che interessano la Comunità.
2. Le mozioni urgenti relative a fatti accaduti dopo la convocazione del Consiglio devono essere presentate per iscritto prima dell'inizio della seduta e sono nella stessa trattate, previo parere della Conferenza dei Capi-gruppo, in apertura di seduta.

Art. 78 *(Svolgimento delle mozioni)*

1. Alla presentazione, alla discussione e alla votazione delle mozioni si applicano le norme del presente regolamento che disciplinano la presentazione, la discussione e la votazione delle interpellanze, in quanto compatibili.
2. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
3. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai 10 (dieci) minuti.

4. Nella discussione i Consiglieri possono intervenire per un tempo non superiore ai 10 (dieci) minuti. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per non più di 5 (cinque) minuti.
5. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazioni di voto.

Art. 79

(Emendamenti alle mozioni)

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Art. 80

(Ordini del giorno riguardanti mozioni)

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dal proponente.
2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

Art. 81

(Votazione della mozione)

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso, sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata, comunque, avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 82

(Richiesta della questione di fiducia da parte del Sindaco - Mozione di sfiducia)

1. Il Sindaco può chiedere che sia posta la questione di fiducia sulle proposte presentate dal Sindaco stesso e dalla Giunta comunale.
2. Il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, sottopone immediatamente al voto del Consiglio l'ammissibilità della questione di fiducia.
3. Qualora l'apposizione della questione di fiducia ottenga il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, procede direttamente alla votazione finale, concedendo la parola solo per le dichiarazioni di voto.

4. Il voto contrario del Consiglio comunale sull'argomento sul quale è posta la questione di fiducia non comporta le dimissioni del Sindaco o degli Assessori.
5. In caso di voto contrario alla proposta di deliberazione munita della questione di fiducia, il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, sospende la seduta per 30 (trenta) minuti, al fine di consentire l'eventuale presentazione di una mozione di sfiducia.
6. In caso di presentazione della mozione motivata di sfiducia, si procede ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 7, dello Statuto.

Art. 83

(Iscrizione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni nell'ordine del giorno del Consiglio comunale)

1. Le interrogazioni alle quali si debba rispondere oralmente, nonché le interpellanze e le mozioni, sono iscritte tenendo conto dell'ordine di presentazione.
2. Nessun Consigliere può presentare più di 2 (due) interrogazioni, interpellanze o mozioni per la stessa adunanza.

Art. 84

(Svolgimento congiunto di interrogazioni, interpellanze e mozioni)

1. Le interrogazioni aventi lo stesso oggetto o oggetti strettamente connessi, vengono svolte congiuntamente. Lo stesso vale, rispettivamente, per le interpellanze e per le mozioni.
2. Le interpellanze e le interrogazioni relative a questioni od oggetti identici o strettamente connessi, sono trattate congiuntamente. In tale caso hanno per primi la parola i presentatori delle interpellanze per lo svolgimento e, dopo le dichiarazioni dell'Amministrazione, parlano nell'ordine, per la replica, gli interroganti e gli interpellanti.
3. Quando su questioni od oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni siano state presentate anche interpellanze ed interrogazioni si svolgerà un'unica discussione.

Art. 85

(Decadenza delle interrogazioni, interpellanze e mozioni)

1. Se nessuno dei presentatori si trova nella sala del Consiglio nel momento in cui deve svolgersi l'interrogazione, l'interpellanza o la mozione, questa si intende decaduta a meno che taluno dei presentatori abbia chiesto il rinvio dello svolgimento ad altra seduta o la sua assenza sia giustificata.

Art. 86

(Dibattiti a carattere non deliberativo su questioni di indirizzo)

1. Ogni Consigliere può proporre che, previo inserimento dell'oggetto all'ordine del giorno, il Consiglio discuta questioni di indirizzo politico-amministrativo, relative a fatti che interessano la Comunità comunale, anche aventi rilevanza nazionale, ma strettamente connessi con la realtà locale e ai fini istituzionali dell'Ente.
2. Ogni Consigliere può intervenire per un tempo massimo di 10 (dieci) minuti.
3. E' ammessa la presentazione di questioni di indirizzo, che esprimano l'opinione del Consiglio e non impegnino il bilancio del Comune, né modifichino provvedimenti già divenuti esecutivi.
4. Le dichiarazioni di voto possono essere fatte dal Sindaco e da un Consigliere per gruppo. Sono ammesse dichiarazioni di voto dei Consiglieri che intendono dichiarare il loro dissenso rispetto alle posizioni espresse dai rispettivi gruppi. Per le dichiarazioni di voto sono concessi 5 (cinque) minuti.

Art. 87

(Attuazione delle mozioni e delle questioni di indirizzo)

1. Il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, tiene in evidenza gli impegni connessi alle mozioni e alle questioni di indirizzo approvate ed informa delle eventuali scadenze i soggetti tenuti ad adempiervi.

Art. 88

(Udienze conoscitive)

1. Il Consiglio comunale può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività del Comune.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario Generale, nonché i Funzionari comunali, gli Amministratori di Enti ed Aziende dipendenti dal Comune e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, deve essere recapitato con congruo anticipo e, comunque, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la seduta.
4. Durante l'udienza del Segretario Generale, le funzioni di ufficiale verbalizzante sono svolte dal Vicesegretario, ove esista, ovvero verranno affidate dal Sindaco, ovvero dal Presidente del Consiglio, se eletto, ad uno dei Consiglieri presenti.

CAPO XI

IL VERBALE E LE DELIBERAZIONI

Art. 89

(Redazione processo verbale)

1. La registrazione e la verbalizzazione delle adunanze avviene, preferibilmente, mediante l'utilizzo di tecnologia digitale che assicuri la riproduzione fedele e la conservazione duratura dell'attività svolta. A tutti gli effetti, la registrazione delle adunanze realizzata con l'impiego di tecnologie digitali, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dell'art. 23 ter del D. Lgs. 82/2005. I Consiglieri Comunali e chiunque interessato, può esercitare il diritto di accesso e l'accesso civico a tali documenti. Il verbale delle adunanze, fermo restando quanto previsto dal precedente periodo, è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale e alla sua redazione provvede il Segretario Comunale.
2. Il verbale scritto costituisce il fedele e sintetico resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
3. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni possono essere riportati in sintesi esprimendo con la massima chiarezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Qualora gli interessati intendano chiedere l'inserimento dei propri interventi in forma integrale e completa, essi devono essere già dotati del proprio testo scritto di intervento e dagli stessi firmato, e devono fornirne copia al Segretario Comunale, contestualmente o dopo l'avvenuta lettura dello stesso.
4. In caso di seduta segreta, il verbale è redatto in forma sintetica e in modo da tutelare l'esigenza di riservatezza. Le ingiurie, le calunnie o altre espressioni ineducate od offensive non sono mai riportate a verbale.
5. I Consiglieri possono, in corso di seduta, chiedere al Sindaco, ovvero al Presidente del Consiglio, se eletto, che il loro intervento sia integralmente allegato alla deliberazione, quale parte integrante e sostanziale. A tale fine ne fanno pervenire il testo scritto al Segretario Generale prima della sua lettura al Consiglio.
6. I Capigruppo possono, in corso di seduta, chiedere al Sindaco, ovvero al Presidente del Consiglio, se eletto, che la loro dichiarazione di voto su un punto all'ordine del giorno sia integralmente allegata alla deliberazione, quale parte integrante e sostanziale. A tal fine ne fanno pervenire il testo scritto al Segretario Generale prima della sua lettura al Consiglio.
7. I registri dei processi verbali delle deliberazioni e delle sedute del Consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario Generale.

Art. 90

(Approvazione delle deliberazioni)

1. Il processo verbale della seduta, qualora l'amministrazione intenda procedere a tale adempimento, può essere iscritto all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio od in altra successiva, per la sua approvazione.
2. Il processo verbale della seduta è depositato in originale presso la Segreteria comunale almeno 3 (tre) giorni prima della seduta nella quale viene proposto per la sua approvazione, affinché ogni Consigliere possa prenderne visione.
3. In apertura di seduta, il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio comunale, se eletto, dà comunicazione all'Assemblea dell'avvenuto deposito dei verbali della seduta precedente e interpella i presenti per sapere se vi sono osservazioni sul processo verbale e/o proposte di modifica. Nel caso non vengano fatte osservazioni, il Consiglio procede alla loro approvazione, mediante votazione per alzata di mano.
4. Le deliberazioni sono approvate dal Consiglio secondo il testo delle proposte votate, della documentazione depositata e che, normalmente, viene data per letta e degli eventuali emendamenti approvati.

Art. 91

(Revoca deliberazioni)

1. Le deliberazioni del Consiglio che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si hanno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della modificazione o della revoca.

Art. 92

(Diritto di accesso, registrazione, riprese audiovisive e trasmissione delle sedute)

1. Una copia delle deliberazioni adottate dal Consiglio comunale è depositata presso il Servizio di Segreteria Generale. I cittadini possono prenderne visione e richiederne il rilascio in copia, previo pagamento dei relativi costi, secondo la normativa vigente in materia di accesso documentale e accesso civico e del regolamento comunale di accesso agli atti amministrativi.
2. La registrazione delle sedute è liberamente accessibile sul sito comunale o portale dedicato.
3. Al fine di garantire la massima trasparenza e partecipazione all'attività amministrativa, le sedute pubbliche del Consiglio Comunale possono essere oggetto di registrazione audiovisiva e trasmissione in diretta streaming attraverso i canali istituzionali dell'Ente.
4. Le riprese e la diffusione delle sedute sono effettuate nel rispetto della normativa vigente

in materia di protezione dei dati personali. La presenza di sistemi di ripresa audiovisiva è resa nota ai partecipanti e al pubblico mediante idonea informativa e informazione resa dal Sindaco o dal Presidente prima dell'inizio della seduta.

5. Le riprese sono effettuate con modalità tali da inquadrare ordinariamente i componenti del Consiglio comunale, gli Assessori, il Segretario Generale e i soggetti autorizzati a intervenire, evitando, per quanto possibile, riprese dirette e non necessarie del pubblico presente in aula.
6. Non sono in ogni caso oggetto di diffusione le sedute segrete, né le parti di seduta per le quali sia disposto il passaggio alla seduta segreta. In tali casi le trasmissioni sono sospese.
7. Il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, dispone la sospensione della registrazione, della trasmissione o della successiva pubblicazione, in tutto o in parte, qualora nel corso della seduta emergano esigenze di tutela della riservatezza, dati personali non pertinenti o eccedenti, dati appartenenti a categorie particolari, ovvero circostanze tali da rendere necessaria la segretezza della seduta o di parte di essa.
8. Le registrazioni delle sedute costituiscono documentazione amministrativa e sono conservate secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di archiviazione e conservazione dei documenti.
9. Il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, può disciplinare con propri atti organizzativi, sentiti gli uffici competenti e il Responsabile della protezione dei dati, ove necessario, le modalità tecniche di ripresa, trasmissione, pubblicazione, accesso, oscuramento e conservazione delle registrazioni, al fine di garantire il corretto svolgimento delle sedute e il rispetto delle disposizioni di legge.

CAPO XII

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 93

(Assunzione e durata della carica)

1. I Consiglieri entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica al momento della proclamazione del risultato dell'elezione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. I Consiglieri durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 94

(Diritti e prerogative)

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio comunale.
2. I Consiglieri hanno diritto di chiedere la convocazione del Consiglio comunale, secondo le modalità di cui all'art. 39, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
3. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze e ogni altra istanza di sindacato ispettivo, con le modalità di cui al presente regolamento.

Art. 95

(Diritto di accesso)

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, i Consiglieri *“hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle Aziende ed Enti dipendenti dal Comune, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato”*. L'accesso è finalizzato alla cura degli interessi pubblici e rientra nella funzione di controllo politico-amministrativo del Consigliere.
2. L'accesso del Consigliere alle informazioni, alle notizie e alla visione degli atti e dei documenti amministrativi, nonché il rilascio di copia degli stessi, avviene mediante richiesta scritta in carta libera, indirizzata al Sindaco e al Responsabile del procedimento, ovvero al Funzionario Responsabile del Settore competente.
3. Nella richiesta il Consigliere deve indicare che il diritto viene esercitato “per ragioni inerenti il mandato” e cioè che quanto richiesto è funzionale allo svolgimento dei suoi compiti, ovvero, è indispensabile per una valutazione con piena cognizione di causa della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio o per promuovere iniziative, anche nell'ambito del Consiglio stesso.

4. La richiesta di accesso non deve essere genericamente formulata, bensì precisare il singolo atto o documento del quale il Consigliere specificatamente richiede di prendere visione o estrarne copia. Sono esclusi dall'accesso atti e informazioni genericamente indicati per categorie e/o per periodi di tempo, nonché elenchi e/o prospetti di cui gli uffici non sono forniti e che dovrebbero confezionare allo scopo.
5. Il diritto all'accesso può essere negato qualora la richiesta del Consigliere sia avanzata per il soddisfacimento di fini privati, senza produrre alcuna utilità ai fini dell'esercizio delle funzioni.
6. Il Responsabile del procedimento, ovvero il Funzionario Responsabile del Settore competente, metterà a disposizione del Consigliere, entro 6 (sei) giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, la documentazione richiesta. Qualora si renda necessaria una ricerca nell'archivio storico comunale, la documentazione richiesta è messa a disposizione del Consigliere entro 10 (dieci) giorni.
7. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma precedente, la richiesta del Consigliere si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento dell'accesso, il Consigliere può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero richiedere, nello stesso termine, al difensore civico, se istituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito.
8. Il Consigliere esercita di norma il diritto di accesso visionando gli atti e i documenti presso l'ufficio comunale competente durante gli orari di apertura al pubblico.
9. Qualora sia un rilevante numero di Consiglieri ad avanzare richiesta per ottenere copia di uno stesso atto, si procede all'invio di quanto richiesto ai Capi-gruppo consiliari, presso i quali gli interessati possono prenderne visione o averne copia.
10. L'accesso si estende anche agli atti e ai documenti pregressi e consolidati, adottati dai precedenti amministratori comunali, ove la loro conoscibilità sia "utile" ai fini dell'espletamento del mandato.
11. Non è consentito l'accesso ad atti o documenti prodromici ad altri atti o provvedimenti (es. pareri legali), se non dopo l'esame degli stessi da parte degli uffici competenti e l'inizio del relativo iter procedimentale.
12. E' consentito l'accesso ad atti e documenti delle Società per Azioni, costituite ai sensi degli artt. 115 e 116 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, pur non qualificandosi le stesse come "Azienda o Ente dipendente", ai sensi dell'art. 43, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. Tale diritto è garantito al fine di ragguagliare il Consigliere sull'andamento della gestione e delle partecipazioni azionarie del Comune. L'accesso si esercita mediante la messa a disposizione degli atti richiesti, di cui il Comune abbia la disponibilità, anche con esplicita richiesta alla Società. Il rifiuto dell'accesso da parte del Comune dovrà essere congruamente motivato.

13. I dati, le notizie e le informazioni acquisite dal Consigliere dovranno essere utilizzati per le sole finalità pertinenti al mandato, rispettando il dovere di segreto nei casi espressamente determinati dalla legge, nonché i divieti di divulgazione dei dati personali ai sensi della Legge n. 675/1996.

Art. 96

(Doveri)

1. I Consiglieri, nell'esercizio delle loro funzioni, sono soggetti ai doveri di cui all'art. 78 del D. lgs. 18.08.2000, n. 267.
2. I Consiglieri hanno il dovere di informare il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio, se eletto, della esistenza di eventuali sopravvenute cause di ineleggibilità e/o incompatibilità previste dalla legge.
3. Nel caso si verifichi l'ipotesi di cui al comma precedente, si procederà ai sensi dell'art. 69 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
4. I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari delle quali fanno parte.
5. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 97

(Decadenza)

1. Fermi restando gli obblighi di cui ai precedenti artt. 38 e 96, comma 4, i Consiglieri decadono dalla carica quando, senza giustificato motivo, comunicato in tempo utile al Sindaco, ovvero al Presidente del Consiglio, se eletto, non intervengono a n. 5 (cinque) sedute consiliari consecutive.
2. La decadenza di cui al comma precedente è promossa d'ufficio. E' pronunciata dal Consiglio almeno 10 (dieci) giorni dopo l'avvenuta notifica della relativa proposta.
3. La proposta di decadenza è discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata, quando riporta il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. Nessuna giustificazione può essere presentata dopo la pronuncia di decadenza del Consigliere ingiustificato.
5. I Consiglieri decadono dalla carica di diritto dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica le misure di prevenzione di cui all'art. 58, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Art. 98

(Sospensione dalla carica)

1. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il Consiglio procede a norma dell'art. 30, comma 3, dello Statuto.

Art. 99

(Dimissioni - Surroga)

1. Ai sensi dell'art. 38, comma 8, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo comunale nell'ordine di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il Consiglio, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla presentazione, procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo.
3. Nel numero legale necessario ai fini della validità della seduta in cui verrà adottata la delibera di surroga, vengono computati, se presenti, i Consiglieri subentranti, individuati ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
4. Non si fa luogo alla surroga, qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Art. 100

(Aspettative e permessi)

1. I Consiglieri hanno il diritto di disporre del tempo necessario per l'espletamento dei compiti e delle attività connesse alla carica, fruendo di aspettative e di permessi, secondo quanto disposto dagli artt. 79, 80 e 81 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Art. 101

(Gettoni di presenza – Indennità di funzione)

1. I Consiglieri hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale. Tale beneficio economico è riconosciuto anche ai Consiglieri che siano regolarmente intervenuti nel caso in cui l'adunanza sia andata deserta per mancanza del numero legale.
2. I Consiglieri hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni delle Commissioni consiliari solo in quanto componenti effettivi delle stesse.
3. L'applicazione dei gettoni di presenza, come stabiliti da apposita tabella allegata al Decreto del Ministro dell'Interno, è effettuata direttamente dal dirigente competente con propria determinazione, mentre spetta al Consiglio comunale deliberare annualmente eventuali variazioni.

4. Il gettone di presenza può essere incrementato o diminuito con apposita deliberazione consiliare e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 82, comma 11, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

CAPO XIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 102

(Approvazione del regolamento)

1. Il presente regolamento è approvato con deliberazione del Consiglio comunale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 103

(Entrata in vigore)

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 5, dello Statuto comunale, il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

Art. 104

(Modifiche al regolamento)

1. Le norme che disciplinano l'approvazione e l'entrata in vigore del presente regolamento si applicano anche alle modifiche regolamentari.

Art. 105

(Abrogazione di norme)

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari, approvato con atti del Consiglio comunale n. 123 del 20 dicembre 1991 e n.13 in data 20.03.1992.